SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti amministrativi sottoscritti digitalmente, le amministrazioni sono pregate di inviare – esclusivamente tramite pec istituzionale – la seguente documentazione all'indirizzo **gazzettaufficiale@giustiziacert.it**: lettera di richiesta di pubblicazione firmata digitalmente – non scannerizzata – inserendo la dicitura NON SEGUIRÀ DOCUMENTAZIONE CARTACEA, il documento informatico originale, nativo digitale con gli eventuali allegati o autorizzazioni in formato pdf.

Ove l'atto da pubblicare sia sottoscritto in maniera olografa, occorre trasmettere a Ministero della giustizia – Servizio Pubblicazione Leggi e Decreti, Via Arenula 70, 00186 Roma la lettera di richiesta di pubblicazione (in formato cartaceo), una copia conforme dell'atto (in formato cartaceo) e gli eventuali allegati o autorizzazioni (in formato cartaceo) e inviare a **gazzettaufficiale@giustizia.it** una versione digitale in formato word dell'atto da pubblicare.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2026.

Riparto delle risorse per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato nei territori dei comuni colpiti dai sismi del 2016 e del 2017. (26A06016) . . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 novembre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,35%, con godimento 15 luglio 2026 e scadenza 15 settembre 2033, settima e ottava *tranche*. (26A06038) . . . . *Pag.* 8

Ministero dell'istruzione e del merito

DECRETO 14 ottobre 2026.

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita ai sei anni, per il quinquennio 2026-2030. (26A05963) . . . . . *Pag.* 10

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 12 ottobre 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci». (Ordinanza speciale n. 184). (26A05959) . . . . . *Pag.* 29

ORDINANZA 12 ottobre 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia». (Ordinanza speciale n. 185). (26A05960). . . . . *Pag.* 33

ORDINANZA 12 ottobre 2026.

Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza speciale n. 51 del 26 luglio 2023, avente per oggetto «Interventi in Comune di Montereale, capoluogo e frazioni». (Ordinanza speciale n. 186). (26A05961). . . . . *Pag.* 36

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 2 ottobre 2026.

Modifiche al decreto 28 gennaio 2026, recante la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica. (26A06025). . . . . *Pag.* 39

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 2026.

Riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026 - annualità 2026 - in favore delle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, colpite dagli eccezionali eventi meteorologici occorsi a partire dal giorno 18 gennaio 2026. (Ordinanza n. 1221). (26A06019). . . . . *Pag.* 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fulvestrant, «Fulvestrant Orion». (26A05964) . . . . . *Pag.* 43

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Esomeprazolo Doc Generics». (26A05965). . . . . *Pag.* 44

Proroga dell'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano, a base di magaldrato, «Riopan» (26A05966) . . . . . *Pag.* 44

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pcolina» (26A05967). . . . . *Pag.* 46

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chinina Cloridrato S.A.L.F.». (26A05998) . . *Pag.* 46

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tusselim Fluidificante Tosse». (26A05999). . *Pag.* 46

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ilmotask». (26A06000). . . . . *Pag.* 46

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ornibel» (26A06001) *Pag.* 47

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A06067). . . . . *Pag.* 47

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 ottobre 2026 (26A06039) . . . . . *Pag.* 48

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 ottobre 2026 (26A06040) . . . . . *Pag.* 48

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 ottobre 2026 (26A06041) . . . . . *Pag.* 49

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 ottobre 2026 (26A06042) . . . . . *Pag.* 49

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 ottobre 2026 (26A06043) . . . . . *Pag.* 50

Ministero dell'università e della ricerca

Decreto integrativo posti disponibili per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, classe LM-41, in lingua inglese per l'anno accademico 2026/2027. (26A06017) *Pag.* 50

Decreto integrativo posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2026/2027. (26A06018). . . . . *Pag.* 50

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2026.

Riparto delle risorse per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato nei territori dei comuni colpiti dai sismi del 2016 e del 2017.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come successivamente modificato, e, in particolare, il comma 3, che prevede, tra l'altro, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali ivi menzionati, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse;

Visto il successivo comma 3-*bis* dell'art. 57 citato che, nell'istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3, prevede che al riparto delle relative risorse, fra gli enti di cui al comma 3, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale i commi 3 e 3-*bis*, dell'art. 57 citato devono intendersi nel senso che le assunzioni a tempo indeterminato di personale ivi previste sono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in caso di finanziamento parziale, per la sola quota finanziata dal fondo istituito ai sensi del citato comma 3-*bis*;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2021 e del 28 marzo 202, di riparto delle risorse stanziate nel predetto fondo presso le regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, e presso gli enti parco nazionali, nonché i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 luglio 2024 e 13 ottobre 2024, di parziale modifica, in accoglimento delle formali richieste pervenute dalla Regione Marche, dalla Regione Umbria e dai Comuni di Montemonaco e di Maltignano;

Visto l'art. 1, commi 625 e 626, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai sensi del quale le regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni, ricompresi nei territori dei comuni colpiti dai sismi del 2016 e del 2017, nonché gli enti parco nazionali possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti che abbia maturato, al 31 dicembre 2025, almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse;

Visto il successivo comma 627 del medesimo art. 1 della citata legge n. 199 del 2025, in virtù del quale le predette assunzioni possono essere disposte, nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'art. 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Vista la nota del 15 gennaio 2026, prot. CGRTS - 0001487, con la quale il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ha avviato l'*iter* ricognitivo tra le amministrazioni coinvolte, propedeutico all'attuazione delle citate disposizioni della legge n. 199 del 2025;

Vista la nota del 4 giugno 2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica prot. DFP-0036808, mediante la quale sono state invitate le amministrazioni istanti a compilare il modulo unitamente trasmesso alla medesima nota, riportando i dati del personale cessato per il quale è stata rilasciata autorizzazione ad assumere con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2021 e 28 marzo 2024, nonché i dati del personale che si intende stabilizzare;

Vista la documentazione pervenuta dagli enti interessati a riscontro della richiamata nota del 4 giugno 2026, e ritenute ammissibili un numero di istanze pari a trentadue per un totale di unità di personale da stabilizzare pari a cinquantuno;

Ritenuto necessario dare attuazione all'art. 1, commi 625, 626 e 627, della citata legge n. 199 del 2025, al fine di consentire agli enti richiedenti, di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato ivi descritte, nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione del citato art. 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito;

Considerato che il computo complessivo degli importi da riconoscere alle singole amministrazioni tiene conto anche delle somme assegnate mediante i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2021 e 28 marzo 2024, non erogate a causa della sopravvenuta interruzione del rapporto di servizio delle unità di personale alla data da stabilizzare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta del 10 settembre 2026 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

*Riparto delle risorse del fondo di cui all'art. 57, comma 3-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 625, 626 e 627, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la ripartizione del fondo, nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'art. 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è disposta fra le amministrazioni indicate nell'elenco allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le risorse suindicate sono assegnate al Ministero dell'interno mediante riparto del Fondo di cui all'art. 57, comma 3-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze.

Roma, 24 settembre 2026

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2886

ELENCO ALLEGATO 1

n.	ente	qualifica del dipendente stabilizzato	contributo riconosciuto	dpcm di autorizzazione	budget da cessazione del personale stabilizzato	area dipendente da stabilizzare	contributo riconosciuto	contributo complessivo
1	ACQUASANTA TERME	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	40.000,00 €	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	40.000,00 €
2	AMATRICE	Istruttore	36.000,00 €	DPCM 9/10/2021	136.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	132.000,00 €
		Funzionario e E.Q. p.t. 18 ore	20.000,00 €			Funzionario e E.Q. p.t. 18 ore	20.000,00 €	
		Funzionario e E.Q.	40.000,00 €			Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	
		Funzionario e E.Q.	40.000,00 €			Istruttore	36.000,00 €	
		Funzionario e E.Q.	44.000,00 €	DPCM 28/03/2024	110.000,00 €	Istruttore	39.000,00 €	105.000,00 €
		Funzionario e E.Q.	44.000,00 €			Funzionario e E.Q.	44.000,00 €	
		Funzionario e E.Q. p.t. 18 ore	22.000,00 €			Funzionario e E.Q. p.t. 18 ore	22.000,00 €	
3	APIRO	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	40.000,00 €	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	40.000,00 €

4	ASCOLI PICENO	Funzionario e E.Q.	44.000,00 €	DPCM 28/03/2024	44.000,00 €	Funzionario e E.Q.	44.000,00 €	44.000,00 €
5	CALDAROLA	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	76.000,00 €	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	76.000,00 €
		Istruttore	36.000,00 €			Istruttore	36.000,00 €	
6	CASTELRAIMONDO	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	80.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	76.000,00 €
		Funzionario e E.Q.	40.000,00 €			Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	
		Funzionario e E.Q.	44.000,00 €	DPCM 28/03/2024	44.000,00 €	Funzionario e E.Q.	44.000,00 €	44.000,00 €
7	CASTELSANTANGELO SUL NERA	Istruttore	36.000,00 €	DPCM 9/10/2021	72.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	72.000,00 €
		Istruttore	36.000,00 €			Istruttore	36.000,00 €	
8	CERRETO DI SPOLETO	Istruttore	36.000,00 €	DPCM 9/10/2021	36.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	36.000,00 €
9	CESSAPALOMBO	Funzionario e E.Q.	44.000,00 €	DPCM 28/03/2024	44.000,00 €	Istruttore	39.000,00 €	39.000,00 €
10	CINGOLI	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	40.000,00 €	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	40.000,00 €

11	CORTINO	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	40.000,00 €	Funzionario e E.Q. p.t. 18 ore	20.000,00 €	38.000,00 €
						Istruttore p.t. 18 ore	18.000,00 €	
12	COSSIGNANO	Istruttore	36.000,00 €	DPCM 9/10/2021	36.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	36.000,00 €
13	FIASTRA	Istruttore	36.000,00 €	DPCM 9/10/2021	36.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	36.000,00 €
14	MATELICA	Istruttore	36.000,00 €	DPCM 9/10/2021	36.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	36.000,00 €
15	MONSAMPIETRO MORICO	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	40.000,00 €	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	40.000,00 €
16	MONTE SAN MARTINO	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	40.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	36.000,00 €
17	MONTEDINOVE	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	40.000,00 €	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	40.000,00 €
18	MONTEFORTINO	Istruttore	36.000,00 €	DPCM 9/10/2021	76.000,00 €	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	76.000,00 €
		Funzionario e E.Q.	40.000,00 €			Istruttore	36.000,00 €	
19	MONTELEONE DI FERMO	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	40.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	36.000,00 €

20	NORCIA	Istruttore	36.000,00 €	DPCM 9/10/2021	116.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	112.000,00 €
		Funzionario e E.Q.	40.000,00 €			Istruttore	36.000,00 €	
		Funzionario e E.Q.	40.000,00 €			Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	
		Funzionario e E.Q.	44.000,00 €	DPCM 28/03/2024	127.000,00 €	Istruttore	39.000,00 €	117.000,00 €
		Funzionario e E.Q.	44.000,00 €			Istruttore	39.000,00 €	
		Istruttore	39.000,00 €			Istruttore	39.000,00 €	
21	POGGIO SAN VICINO	Istruttore	36.000,00 €	DPCM 9/10/2021	36.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	36.000,00 €
22	POLINO	Istruttore	36.000,00 €	DPCM 9/10/2021	36.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	36.000,00 €
23	POSTA	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	76.000,00 €	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	76.000,00 €
		Istruttore	36.000,00 €			Istruttore	36.000,00 €	
24	PROVINCIA DELL'AQUILA	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	40.000,00 €	Operatore esperto	32.000,00 €	32.000,00 €

25	PROVINCIA DI FERMO	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	40.000,00 €	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	40.000,00 €
26	SANT'ANATOLIA DI NARCO	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	40.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	36.000,00 €
27	SARNANO	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	DPCM 9/10/2021	80.000,00 €	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	40.000,00 €
		Funzionario e E.Q.	40.000,00 €					
28	SERRAPETRONA	Istruttore	36.000,00 €	DPCM 9/10/2021	36.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	36.000,00 €
29	SERRAVALLE DI CHIENTI	Istruttore	36.000,00 €	DPCM 9/10/2021	36.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	36.000,00 €
30	SMERILLO	Funzionario e E.Q.	44.000,00 €	DPCM 28/03/2024	44.000,00 €	Funzionario e E.Q.	44.000,00 €	44.000,00 €
31	TOLENTINO	Istruttore	36.000,00 €	DPCM 9/10/2021	100.000,00 €	Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	80.000,00 €
		Operatore esperto	32.000,00 €			Funzionario e E.Q.	40.000,00 €	
		Operatore esperto	32.000,00 €					
32	USSITA	Istruttore	36.000,00 €	DPCM 9/10/2021	36.000,00 €	Istruttore	36.000,00 €	36.000,00 €

26A06016

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,35%, con godimento 15 luglio 2026 e scadenza 15 settembre 2033, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dapprima dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e da ultimo dal regolamento (UE) n. 2025/2075 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 2025 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione, e come integrato dal regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso, dal regolamento delegato (UE) 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2026/1536 della Commissione del 6 luglio 2026 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 novembre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.593 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 10 luglio, 10 settembre e 13 ottobre 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,35% con godimento 15 luglio 2026 e scadenza 15 settembre 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,35%, avente godimento 15 luglio 2026 e scadenza 15 settembre 2033. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 12 novembre 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 novembre 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 novembre 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2027 al 2033, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A06038

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 14 ottobre 2026.

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita ai sei anni, per il quinquennio 2026-2030.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali»;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto, n. 400», e in particolare l'art. 13 «Programma statistico nazionale»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e in particolare gli articoli 14 e 50;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2017, n. 692, concernente il riordino delle norme relative all'«Anagrafe nazionale degli studenti»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e in particolare l'art. 2, commi 107, lettera h, e 109;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni», e in particolare l'art. 8 «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione»;

Vista la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese» e, in particolare, l'art. 51, comma 7;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l'art. 6, comma 1, che dispone che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 27 ottobre 2023 e successive modifiche e integrazioni recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2017, recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2018, n. 20;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021, recante il Piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021-2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 2022, n. 84;

Considerato che il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, adottato con la sopracitata deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021, aveva durata quinquennale con scadenza al 31 dicembre 2025;

Considerato che l'art. 51, comma 7, lett. *e)* della succitata legge 2 dicembre 2025, n. 182 prevede che «Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 65 del 2017, costituisce obiettivo strategico del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni «il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale»;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede che ciascun comune o bacino territoriale sia tenuto a garantire un livello minimo di posti nei servizi educativi per l'infanzia pari al 33 per cento su base locale in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da tre a trentasei mesi;



Tenuto conto che, secondo il rapporto ISTAT «Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia - anno educativo 2023/2024» del 2 febbraio 2026, sussiste un divario nel numero di posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia rispetto ai bambini residenti in fascia d'età 0-2 anni, tra Centro-nord e Mezzogiorno, laddove la media nazionale si attesta al 31,6%, mentre nel Sud è pari al 19% e nelle Isole al 19,5%;

Tenuto conto che l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 prevede che il Piano di azione nazionale definisca la destinazione delle risorse disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale;

Tenuto conto che dal 2019 una parte delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato è stata riservata al riequilibrio territoriale e che dal 2021 al 2025 tale riserva ha riguardato il 20% delle risorse annualmente disponibili per un importo complessivo pari a euro 385.523.077,20;

Tenuto conto che, per le finalità di riequilibrio territoriale e per il raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni del 33% di copertura dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia, l'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha stanziato, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale destinato ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ora Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, 120 milioni di euro per l'anno 2022, 175 milioni di euro per l'anno 2023, 230 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

Tenuto conto che l'avviso pubblico 48047 del 2 dicembre 2021 afferente al PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» ha riservato il 55,29% delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni e il 40% delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni alle regioni del Mezzogiorno, quindi a finalità di riequilibrio territoriale e che anche l'avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 68047, afferente al medesimo Piano ha riservato agli interventi delle regioni del Mezzogiorno almeno il 40% delle risorse destinate;

Tenuto conto della necessità di assicurare, accanto al riequilibrio territoriale, anche il consolidamento e la qualificazione dell'offerta educativa rivolta alla fascia d'età compresa tra la nascita e i sei anni nelle regioni che in questi anni hanno ampliato il numero di posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia con risorse proprie;

Ritenuto, pertanto, vista la disponibilità di numerose altre fonti di finanziamento finalizzate al riequilibrio territoriale, di destinare a tale finalità una quota pari al 10% delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017 (d'ora in poi «Fondo») a decorrere dall'esercizio finanziario 2026;

Ritenuto di assegnare tali risorse destinate a finalità di riequilibrio territoriale alle regioni in cui sussiste un maggiore divario negativo rispetto alla media nazionale dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia;

Considerato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito eroga le risorse del Fondo direttamente ai comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali, con priorità per i comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statali, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'erogazione delle risorse del Fondo esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le regioni sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale;

Ritenuto di confermare per la durata del presente Piano la previsione di un cofinanziamento della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia a carico del bilancio regionale per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato per ciascuna annualità di riparto del Fondo, secondo quanto già previsto dal Piano di azione nazionale del 5 ottobre 2021;

Ritenuto che la programmazione regionale debba connettersi al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 65 del 2017 e che a tal fine appare necessario, per uno sviluppo omogeneo del Sistema integrato nel territorio nazionale, che una quota parte di risorse assegnate a livello regionale sia destinata a specifiche azioni, fatta salva la relativa attuazione delle stesse rimessa alle indicazioni presenti nelle programmazioni regionali;

Tenuto conto che il PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» ha previsto l'investimento di 3.700 milioni di euro per interventi di edilizia volti alla costruzione di nuovi nidi e nuove scuole dell'infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti;

Ritenuto, pertanto, vista la disponibilità di altre fonti di finanziamento finalizzate alla realizzazione di interventi di edilizia, di destinare le risorse del Fondo principalmente al supporto delle spese di gestione e alla qualificazione dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati e di scuole dell'infanzia statali e paritarie;

Ritenuto che sia prioritario promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali e sostenere la qualificazione del personale educativo e docente attraverso iniziative formative da realizzarsi preferibilmente in modo congiunto, anche in ragione della necessità di attuare le «Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei» adottate con decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334, gli «Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia» adottati con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 e le «Indicazioni nazionali per il *curricolo* della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione» adottate con decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221, e che a tale fine si ritiene congruo che le programmazioni regionali indirizzino una quota di norma non inferiore al 5 per cento del contributo annuale statale;

Considerato che l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 65 del 2017 dispone che attraverso l'attuazione del Piano siano gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia e che, per raggiungere tale finalità, appare necessario che il Piano pluriennale rechi una specifica misura appositamente dedicata;

Tenuto conto della presenza più omogenea e diffusa sul territorio nazionale di scuole dell'infanzia statali e paritarie e della copertura delle suddette scuole nel territorio nazionale per una fascia che oscilla dall'86,12% (Lazio) al 96,89% (Abruzzo) dei bambini tra i tre e i cinque anni - fonte: Rilevazioni sulle scuole - Dati generali a.s. 2024/2025 rapportata ai dati ISTAT sulla popolazione residente;

Ritenuto che, per contrastare il fenomeno degli anticipi di iscrizione alle scuole dell'infanzia, appare efficace adottare una specifica misura, a integrazione del fondo dedicato assegnato annualmente dal Ministero agli uffici scolastici regionali, volta al potenziamento delle sezioni primavera di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai bambini dai due ai tre anni, aggregate alle scuole dell'infanzia, in quanto la presenza più omogenea e diffusa delle scuole dell'infanzia in tutto il territorio nazionale garantisce la possibilità di copertura del servizio per i bambini della suddetta fascia di età nei territori privi di servizi educativi per l'infanzia, che, peraltro, corrispondono a quelli ove è maggiormente diffuso il fenomeno degli anticipi di iscrizione;

Tenuto conto che, al fine di una migliore integrazione delle strutture operanti sull'asse cronologico da zero a sei anni, appare opportuno favorire sul territorio nazionale la diffusione dei Poli per l'infanzia di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017, anche in considerazione della naturale vocazione degli stessi alla ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio funzionale alla effettiva operatività di forme di coordinamento pedagogico territoriale;

Considerato che l'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017 prevede che le regioni, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmino la costituzione di Poli per l'infanzia e che l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2017, disciplinante il Piano di azione nazionale pluriennale, prevede quale specifico obiettivo del Piano anche il progressivo potenziamento delle sezioni primavera;

Ravvisata la necessità, per le ragioni sopra riportate, di promuovere la diffusione dei Poli per l'infanzia e il potenziamento e la stabilizzazione delle sezioni primavera, al fine di contrastare il fenomeno degli anticipi di iscrizione alle scuole dell'infanzia e che, a tal fine, le regioni che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi dell'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a due anni, inferiore alla media nazionale secondo l'ultimo rapporto ISTAT annualmente disponibile, indirizzino una quota di norma non inferiore al 5 per cento del contributo annuale statale per interventi destinati al finanziamento di Poli per l'infanzia o di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole o inserite in Poli per l'infanzia;

Visto il verbale della seduta della Conferenza unificata del 1° ottobre 2026, repertorio atti n. 126/C.U., dal quale risulta sancita l'intesa sullo schema di decreto in esame;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «decreto di riparto», il decreto ministeriale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione;

b) «decreto legislativo», il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, come novellato dall'art. 51, comma 7, della legge 2 dicembre 2025, n. 182;

c) «DGOSFV - MIM», la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione e del merito;

d) «Fondo», il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

e) «Intesa», l'Intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

f) «legge n. 107 del 2015», la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

g) «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione e del merito;

h) «Piano», il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

i) «programmazione», la programmazione regionale di norma pluriennale degli interventi da finanziare, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente decreto, comprensiva degli elementi da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento e corredata dalla scheda riepilogativa afferente alle risorse delle singole annualità (Allegato A);

j) «quota per il riequilibrio territoriale», la quota di risorse finanziarie destinata alle regioni in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale dei posti dei servizi educativi disponibili;

k) «scuole dell'infanzia», le scuole statali e paritarie a gestione pubblica e privata, del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 2, commi 2 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

l) «servizi educativi per l'infanzia», i servizi educativi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e all'art. 51, comma 7, lett. *a)* della legge 2 dicembre 2025, n. 182;

m) «sezione primavera», il servizio educativo per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 2, comma 3, lett. *b)* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e all'Accordo quadro rep. atti 83/CU del 1° agosto 2013, rinnovato annualmente;

n) «sistema integrato», il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita sino ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

o) «USR», l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 2.

Finalità e durata del Piano di azione nazionale pluriennale

1. È adottato il Piano di azione nazionale pluriennale che definisce, per il quinquennio 2026-2030, la finalizzazione delle risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il sistema integrato, nei limiti delle risorse del Fondo e in relazione alle ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati.

2. L'adozione del Piano è volta a favorire l'attuazione degli obiettivi strategici del sistema integrato di cui all'art. 4 del decreto legislativo e dei principi fondamentali di cui all'art. 12, comma 4, e all'art. 14 del decreto legislativo.

3. L'Allegato D al presente decreto, del quale costituisce parte integrante ed essenziale, reca gli indicatori desunti dalle Tavole ISTAT relative all'anno educativo 2023/2024 e i dati ministeriali relativi agli iscritti alle scuole dell'infanzia statali e paritarie nell'anno scolastico 2024/2025 per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici.

Art. 3.

Definizione degli interventi

1. Il Piano, nella sua articolazione quinquennale, prevede interventi, ciascuno riconducibile a una o più delle seguenti tipologie:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, acquisto di arredi, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, manutenzione straordinaria, risparmio energetico e fruibilità, di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;

b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie;

c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano esclusivamente i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3 e comma 4-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole dell'infanzia statali e paritarie. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei servizi educativi per l'infanzia operanti nelle regioni e nei comuni nei quali non sono ancora state regolamentate le procedure per l'accreditamento alla data di adozione del presente decreto, limitatamente all'esercizio finanziario 2026 è consentito il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* anche in favore dei servizi educativi per l'infanzia convenzionati con i comuni. Le regioni e gli enti locali di cui al periodo precedente si impegnano rispettivamente a disciplinare le attività di accreditamento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *f)* del decreto legislativo e ad accreditare i servizi educativi per l'infanzia nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle regioni, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. *b)* del decreto legislativo entro il termine definito all'art. 5, comma 4, del presente decreto per la trasmissione della programmazione regionale delle risorse afferenti all'esercizio finanziario 2027.

3. Gli interventi del Piano definiti dalla programmazione regionale di cui all'art. 5 perseguono le seguenti finalità:

a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata accreditata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;

b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera, di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;

c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per i bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo;

d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire Poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo;

e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3, lett. *e)*, e al fine di garantire uno sviluppo qualitativo omogeneo del sistema integrato sul territorio nazionale, annualmente ciascuna regione assegna una quota di norma non inferiore al 5% dell'importo del contributo annuale statale per interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. *c)* – formazione e coordinamenti pedagogici territoriali, da realizzarsi preferibilmente con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3, lett. *b)* e *c)*, annualmente le regioni beneficiarie della quota per il riequilibrio territoriale di cui all'art. 4, comma 1, lett. *a)* assegnano una quota di norma non inferiore al 5% dell'importo del contributo annuale statale per interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. *a)* e *b)* destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia. Per il raggiungimento delle suddette quote vincolate possono essere impiegate anche le risorse afferenti al cofinanziamento regionale di cui all'art. 6.

5. Per ciascuna delle annualità di vigenza del Piano le regioni programmano per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* in favore dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati una quota non inferiore al 30% dell'ammontare delle risorse statali assegnate annualmente con decreto di riparto adottato dal Ministro. Nell'ambito di detta percentuale, in fase di programmazione le regioni riservano una quota a favore dei comuni in relazione ai nuovi posti attivati nei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati, inclusi quelli avviati con risorse del PNRR. Possono essere impiegate per il raggiungimento della suddetta quota minima anche le risorse afferenti al cofinanziamento regionale di cui all'art. 6.

6. Per garantire l'efficacia degli interventi la programmazione regionale deve prevedere per ciascun beneficiario un'assegnazione di risorse statali non inferiore a euro 1.000,00.

7. Le economie accertate a seguito della completa attuazione degli interventi programmati sono impiegate dai comuni per finanziare ulteriori interventi, in ogni caso coerenti con le finalità del Piano, nel rispetto della normativa giuscontabile vigente. Le risorse erogate a valere su un esercizio finanziario eventualmente non impiegate dai comuni nel medesimo anno possono essere impiegate, nel rispetto della normativa giuscontabile degli enti locali, in un esercizio finanziario successivo per finanziare interventi comunque coerenti con le finalità del Piano, del decreto di riparto dell'esercizio finanziario di assegnazione, della programmazione regionale della relativa annualità. Dette risorse e i relativi interventi sono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'art. 8.

8. Qualora un comune non intenda utilizzare tutte o in parte le risorse statali ricevute a valere sul Fondo, ne dà formale motivata comunicazione alla regione, a DGOSFV-MIM, all'ANCI e al Tavolo di cui all'art. 11 e provvede alla restituzione delle stesse allo Stato secondo le modalità indicate da DGOSFV-MIM.

9. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare i rispettivi interventi con risorse a carico del proprio bilancio.

Art. 4.

Riparto del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente tra le regioni secondo i seguenti criteri e indicatori:

a) il 10% al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l'infanzia nelle regioni in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale dei posti dei servizi educativi per l'infanzia disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e due anni. Gli indicatori sono desunti dalle ultime tavole ISTAT pubblicate prima dell'adozione del singolo decreto di riparto;

b) il 50% in proporzione agli utenti dei servizi educativi per l'infanzia. Gli indicatori sono desunti dai dati trasmessi e aggiornati annualmente dalle regioni nell'ultima rilevazione effettuata nel sistema informativo nazionale di cui all'art. 10 prima dell'adozione del singolo decreto di riparto. Nelle more dell'attivazione del sistema informativo nazionale di cui al periodo precedente, il 50% delle risorse è ripartito in proporzione agli utenti dei servizi educativi per l'infanzia desunti dalle ultime tavole ISTAT pubblicate prima dell'adozione del singolo decreto di riparto;

c) il 20% in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e due anni. Gli indicatori sono desunti dal sito dell'ISTAT;

d) il 10% in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra tre e cinque anni. Gli indicatori sono desunti dal sito dell'ISTAT;

e) il 10% in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Gli indicatori sono desunti dai dati di «Rilevazioni sulle scuole - Dati generali» più recenti presenti sul sistema informativo del Ministero.

2. I decreti di riparto del Fondo sono adottati annualmente dal Ministro in conformità ai criteri e agli indicatori di cui ai commi precedenti.

3. I decreti di riparto sono adottati, di norma, nel mese di gennaio di ciascun esercizio finanziario, senza necessità di ulteriori Intese, fatti salvi i decreti di riparto adottati prima dell'avvio del sistema informativo nazionale di cui all'art. 10 del presente decreto.

Art. 5.

Programmazione regionale

1. Le regioni adottano, previa consultazione delle ANCI regionali, la programmazione, di norma pluriennale, degli interventi di cui all'art. 3 nei limiti delle risorse di cui al decreto di riparto del Fondo, assolvendo all'onere di cofinanziamento regionale annuale previsto dall'art. 6.

2. La programmazione è costituita da una delibera di Giunta regionale o da una direttiva interassessorile, nella quale siano chiaramente esplicitati, rispetto a ciascuna annualità delle risorse:

a) la ripartizione delle risorse statali tra le tre tipologie di intervento di cui all'art. 3, comma 1, con evidenza delle modalità attraverso cui sono rispettate le percentuali minime previste ai commi 4 e 5 del medesimo articolo;

b) la spesa regionale della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, suddivisa tra le tre tipologie di intervento di cui all'art. 3, comma 1, da cui si evince in modo chiaro e inequivocabile l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento annuale di cui all'art. 6, adeguatamente documentato;

c) l'elenco puntuale dei comuni beneficiari, in forma singola o associata, con i relativi codici fiscali e numeri di conto di Tesoreria;

d) l'importo del finanziamento statale assegnato a ciascun beneficiario;

e) la tipologia degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, prevista per ciascun beneficiario, comprensiva, per gli interventi che prevedono spese di investimento, del Codice unico di progetto;

f) le finalità perseguite dagli interventi previsti, di cui all'art. 3, comma 3;

g) i comuni destinatari delle quote vincolate di finanziamento di cui all'art. 3, commi 4 e 5, con evidenza delle modalità attraverso cui sono rispettate le percentuali minime ivi previste.

3. I dati relativi alla programmazione sono riportati nelle schede riepilogative annuali di cui all'Allegato A, utili ai fini dell'elaborazione del successivo monitoraggio, recanti le informazioni di cui al comma precedente e gli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere con le risorse del relativo esercizio finanziario, in coerenza con gli obiettivi strategici di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo. Tra il contenuto della documentazione politico-amministrativa di cui al comma 2 del presente articolo e i dati riportati nella scheda riepilogativa vi deve essere piena congruenza. La scheda riepilogativa viene trasmessa sia in formato Excel sia in formato pdf firmata digitalmente dal direttore/dirigente responsabile.

4. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre di ciascun esercizio finanziario le regioni trasmettono al Ministero, con un'unica comunicazione, la programmazione completa di tutte le risorse statali assegnate e di tutte le risorse stanziate a titolo di cofinanziamento di cui all'art. 6, comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 e la scheda riepilogativa annuale di cui al comma 3 (Allegato A).

5. Per le regioni destinatarie della quota per il riequilibrio territoriale di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, la mancata trasmissione della programmazione regionale completa, come definita dai precedenti commi 1, 2 e 3, entro il 30 settembre dell'anno finanziario di riferimento delle risorse comporta la decadenza della quota stessa. La previsione di cui al periodo precedente non si applica per la programmazione delle risorse afferenti all'esercizio finanziario 2026.

6. Il Ministero, acquisita entro il termine del 30 settembre dell'anno finanziario di riferimento la programmazione completa e conforme a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, verificata la regolarità della posizione della Regione in relazione al monitoraggio di cui all'art. 8, adotta il decreto di impegno delle risorse di norma entro i successivi trenta giorni.

7. Ferma restando la decadenza di cui al comma 5 della quota per il riequilibrio territoriale nel caso in cui non sia stata conclusa la programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1, 2 e 3, entro la chiusura dell'esercizio finanziario la DGOSFV - MIM dispone l'impegno delle risorse non programmate. Le risorse conservate nel conto dei residui sono assegnate alla medesima regione nell'esercizio finanziario immediatamente successivo. L'erogazione delle risorse è comunque sospesa fino alla trasmissione della programmazione completa di tutti i suoi elementi, fermo restando il termine di conservazione dei residui corrispondente a tre anni a decorrere dall'anno di provenienza delle risorse.

8. L'erogazione delle risorse è subordinata alla trasmissione, da parte della regione, dei dati relativi al monitoraggio di cui all'art. 8.

9. I comuni individuati quali beneficiari delle risorse del Fondo ne programmano con atto formale la destinazione e le impegnano in bilancio entro centottanta giorni dalla riscossione.

10. Per le risorse che al 31 dicembre 2030, ultimo anno di vigenza del presente Piano, risultino non erogate saranno applicate le disposizioni in materia contabile in vigore nell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 6.

Cofinanziamento regionale

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo, l'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 del presente decreto si realizza esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

2. Le regioni finanziano annualmente, con risorse proprie della regione o di fonte comunitaria, la programmazione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato attraverso il decreto di riparto per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Al cofinanziamento non concorrono altre risorse di provenienza statale, ancorché afferenti a capitoli di bilancio gestiti da altri Ministeri.

3. La previsione del cofinanziamento regionale di cui al comma 2 è condizione essenziale per accedere alle risorse del Fondo.

4. La regione correda la programmazione degli atti amministrativi di programmazione delle risorse stanziate a titolo di cofinanziamento del Fondo. Dalla documentazione si evincono chiaramente sia l'ammontare delle risorse stanziate a titolo di cofinanziamento del Fondo per lo specifico esercizio finanziario, sia la provenienza regionale o comunitaria delle stesse, sia gli interventi programmati

o attuati attraverso l'impiego di tali risorse per l'ampliamento, il consolidamento o la qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo o delle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo.

Art. 7.

Finanziamento con finalità di riequilibrio territoriale

1. Le risorse corrispondenti alla quota per il riequilibrio territoriale di cui all'art. 4, comma 1, lett. *a)* sono erogate ai comuni delle regioni individuate con il decreto di riparto previa acquisizione della programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5.

2. La mancata trasmissione entro il termine previsto dall'art. 5, comma 5, della programmazione corretta e completa, comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 e della documentazione atta a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo del cofinanziamento regionale di cui all'art. 6, determina per la regione la decadenza dall'assegnazione della relativa quota per il riequilibrio territoriale.

3. Le risorse corrispondenti alla quota oggetto di decadenza sono ripartite, a valere sul riparto per l'annualità successiva, tra le altre regioni individuate dal medesimo decreto di riparto che non sono incorse nella decadenza della quota.

Art. 8.

Monitoraggio della spesa per la realizzazione degli interventi

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 7, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, gli enti locali trasmettono annualmente alla propria regione, secondo modalità dalla stessa definite anche con riferimento al sistema informativo di cui all'art. 10, i dati necessari al monitoraggio in merito all'impiego delle risorse del Fondo. A tal fine gli enti locali, sotto la propria esclusiva responsabilità finanziaria, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali e regionali ricevute, nonché le risorse comunali stanziate, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo, per il concorso al finanziamento degli interventi previsti dal Piano. Le regioni, verificato che i dati comunicati dagli enti locali in merito all'impiego delle risorse siano completi e coerenti con la propria programmazione regionale, li convalidano e li trasmettono al Ministero. Tali dati, riepilogati nell'Allegato B, sono trasmessi nei termini fissati ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo. Il monitoraggio regionale è riferito all'intero ammontare delle risorse del Fondo erogate dal Ministero ai comuni, in forma singola o associata, all'intero ammontare delle risorse dichiarate dalla regione a titolo di cofinanziamento in fase di programmazione e alle risorse stanziate dai comuni per il concorso alla realizzazione degli specifici interventi. Il monitoraggio rende conto di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione regionale, fermo restando l'obbligo della destinazione delle quote minime vincolate di cui all'art. 3, commi 4 e 5, e della percentuale minima di cofinanziamento regionale di cui all'art. 6, comma 2. Il monitoraggio, di norma, è da intendersi correttamente svolto decorsi trenta giorni dall'acquisizione dello stesso senza che siano stati formulati rilievi dalla DGOSFV – MIM.

2. Qualora, entro il termine indicato dalla regione per la trasmissione dei dati relativi al monitoraggio, un comune individuato quale beneficiario dalla programmazione regionale non abbia programmato con atto formale le risorse statali del Fondo ricevute e non conferisca i relativi dati, la regione, dandone contestuale informazione a DGOSFV-MIM, all'ANCI e al Tavolo di cui all'art. 11, lo invita alla restituzione delle stesse allo Stato entro il termine di trenta giorni mediante versamento in conto entrate Tesoro dello Stato con trasmissione alla regione e a DGOSFV-MIM della quietanza dell'avvenuto versamento. Nell'arco dei trenta giorni di cui al periodo precedente è data facoltà al comune di provvedere alla programmazione e all'impegno delle risorse stesse, dandone contestuale informazione alla regione e a DGOSFV-MIM, nonché trasmettendo alla regione i relativi dati per il monitoraggio.

3. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al monitoraggio di cui al comma 1 con riferimento agli interventi attuati con le risorse a carico del proprio bilancio.

4. La Cabina di regia di cui all'art. 9, nel corso del periodo di vigenza del presente Piano, integra la scheda di raccolta dei dati di monitoraggio di cui al comma 1 con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi del decreto legislativo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. Il monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti all'e.f. 2026 avviene attraverso l'invio dei dati entro il termine del 15 dicembre 2028.

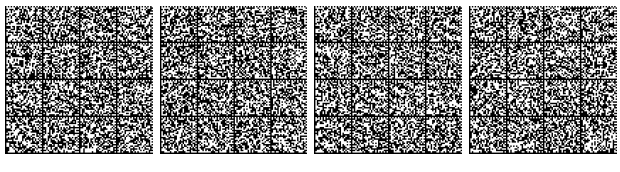
6. Il monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti all'e.f. 2027 avviene attraverso l'invio dei dati entro il termine del 30 novembre 2029.

7. Il monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti all'e.f. 2028 avviene attraverso l'invio dei dati entro il termine del 30 novembre 2030.

8. Il monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti all'e.f. 2029 avviene attraverso l'invio dei dati entro il termine del 30 novembre 2031.

9. Il monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti all'e.f. 2030 avviene attraverso l'invio dei dati entro il termine del 30 novembre 2032.

10. La partecipazione ai monitoraggi è condizione per accedere al riparto delle risorse delle annualità successive. Fino all'acquisizione del monitoraggio completo e coerente con la programmazione, è sospesa l'erogazione delle risorse afferenti all'annualità successiva assegnate con il relativo decreto di riparto.



11. La DGOSFV - MIM, anche avvalendosi della collaborazione degli USR, e la regione possono effettuare in qualsiasi momento verifiche a campione sull'utilizzo delle risorse da parte dei comuni e sugli interventi attivati dagli stessi in relazione agli obiettivi e alle tipologie di intervento previsti dal decreto legislativo.

Art. 9.

Cabina di regia

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è ricostituita presso il Ministero la Cabina di regia con funzioni di supporto, di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano, anche con riferimento alle previsioni di cui all'art. 8, comma 4, del presente decreto.

2. La Cabina di regia è costituita con decreto del Ministro, è presieduta dal direttore generale *pro tempore* della DGOSFV - MIM ed è composta da rappresentanti del medesimo Ministero, scelti tra le Direzioni generali coinvolte nell'attuazione di una o più misure legate all'ampliamento, al consolidamento, alla qualificazione del sistema integrato di educazione e di istruzione e del Piano, e da quattro rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Cabina di regia resta in carica fino al termine di vigenza del presente Piano di azione nazionale.

3. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

Art. 10.

Sistema informativo nazionale dei servizi educativi per l'infanzia

1. In attuazione dell'art. 5, comma 1, lett. *e)* del decreto legislativo, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per assicurare lo scambio di dati e informazioni tra ministero, regioni, Province autonome ed enti locali entro settembre 2027 è attivato, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, il sistema informativo nazionale dei servizi educativi per l'infanzia cui aderiscono obbligatoriamente i servizi educativi autorizzati dagli enti locali corrispondenti alle tipologie di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo.

2. Il sistema informativo nazionale è popolato e annualmente aggiornato, attraverso la trasmissione di flussi dati per le regioni provviste di un proprio sistema informativo o attraverso l'inserimento dei dati tramite funzioni *on-line*, secondo le modalità, i tempi e i *dataset* concordati tra ministero, regioni, Province autonome ed enti locali.

Art. 11.

Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano

1. Presso ciascun USR è attivo un Tavolo paritetico di confronto fra regione, comuni e ministero (d'ora in poi «Tavolo»), istituito con decreto del direttore generale, con il compito di coordinare e monitorare le fasi di attuazione del Piano nel relativo territorio, con riferimento agli obiettivi di cui agli articoli 4, 12 e 14 del decreto legislativo. Il Tavolo svolge compiti consultivi e propositivi rispetto alle politiche regionali afferenti al sistema integrato zerosei. Il Tavolo è composto da rappresentanti della regione, dell'USR e dell'ANCI regionale.

2. Il Tavolo è presieduto dal direttore generale dell'USR o da un rappresentante della regione, che è tenuto a convocarlo almeno tre volte l'anno. La convocazione può essere richiesta altresì da qualsiasi rappresentante istituzionale del Tavolo.

3. Nell'ambito dei lavori, il Tavolo può essere integrato da rappresentanti di altre istituzioni coinvolte nell'attuazione del Piano.

4. Il Tavolo può rappresentare alla DGOSFV-MIM criticità relative alla predisposizione della programmazione o all'effettuazione del monitoraggio.

5. Ai componenti del Tavolo e a coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, ai lavori dello stesso non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente Piano si applicano a valere sui riparti del Fondo per le annualità dal 2026 al 2030. Per le annualità precedenti trovano applicazione il Piano di azione nazionale di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021, nonché le disposizioni dei relativi decreti di riparto del Fondo.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Piano si fa riferimento alle previsioni di cui al decreto legislativo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 14 ottobre 2026

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1995



ALLEGATO *A*

ALLEGATO A - SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE									**Indicazioni sintetiche per la compilazione**
Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione e.f. _____									Indicare l'esercizio finanziario di riferimento delle risorse
PROGRAMMAZIONE REGIONE _____									Indicare la Regione
D.G.R. n.-------- del ---------									Indicare il numero e la data del provvedimento politico-amministrativo con cui è stata approvata la programmazione regionale
Stanziamento previsto per la Regione dal D.M. recante il Piano di riparto del Fondo 0-6 per l'e.f.									Riportare l'importo del Fondo statale assegnato alla Regione con decreto ministeriale di riparto
Risorse proprie della Regione e/o di fonte comunitaria per il finanziamento dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia per l'e.f. - cofinanziamento (in euro)									Indicare l'ammontare complessivo del cofinanziamento regionale garantito con risorse proprie della Regione o di fonte comunitaria
Risorse regionali per il finanziamento dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia per l'e.f. - cofinanziamento (in % rispetto allo stanziamento statale) - **minimo 25%**									Calcolare la percentuale di cofinanziamento regionale rispetto alle risorse statali
Quota parte destinata al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia (in euro) - **vincolo: di norma minimo 5% dell'importo statale (finanziabile con risorse statali e/o risorse del cofinanziamento regionale) per Regioni con copertura inferiore alla media ***									Indicare in euro l'importo destinato al funzionamento delle sezioni primavera e/o dei Poli per l'infanzia. Per le Regioni beneficiarie della quota per il riequilibrio territoriale l'importo deve corrispondere almeno al 5% delle risorse del Fondo nazionale. Per il raggiungimento della percentuale minima possono essere utilizzate sia le risorse statali, sia le risorse del cofinanziamento. Anche le Regioni non tenute al rispetto del vincolo possono indicare le risorse programmate in favore di sezioni primavera o Poli. N.B. L'importo deve corrispondere alla somma delle colonne I e J del foglio di lavoro "Interventi comuni beneficiari".
Quota vincolata al finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati, anche in relazione ai nuovi posti attivati - **vincolo: minimo 30% dell'importo statale (finanziabile con con risorse statali e/o risorse del cofinanziamento regionale)**									Indicare in euro l'importo destinato al supporto delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia pubblici o privati accreditati anche in relazione ai nuovi posti attivati. Per tutte le Regioni l'importo deve corrispondere almeno al 30% delle risorse del Fondo nazionale. Per il raggiungimento della percentuale minima possono essere utilizzate sia le risorse statali, sia le risorse del cofinanziamento. N.B. L'importo deve corrispondere alla somma delle colonne K e L del foglio di lavoro "Interventi comuni beneficiari".
Priorità di intervento			importo programmato con utilizzo fondo statale (in €)	importo programmato con utilizzo fondo statale (in % sul totale del fondo statale 0-6)	importo programmato da cofinanziamento regionale (in €)	importo programmato da cofinanziamento regionale (in % sul totale della programmazione regionale)			
A	Interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, acquisto di arredi, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, manutenzione straordinaria, risparmio energetico e fruibilità, di **stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche**		€	%	€	%			**I11**: indicare in euro le risorse del Fondo statale programmate per la realizzazione di interventi di edilizia su stabili di proprietà della pubblica amministrazione **J11**: calcolare la percentuale di tale importo rispetto all'ammontare complessivo delle risorse statali riportato nella riga 5 **J11**: indicare in euro le risorse del cofinanziamento regionale programmate per la realizzazione di interventi di edilizia su stabili di proprietà della pubblica amministrazione **K11**: calcolare la percentuale di tale importo rispetto all'ammontare complessivo delle risorse del cofinanziamento regionale riportato nella riga 6
Interventi dei Comuni finanziabili in base alla programmazione regionale	**A1**	Nuove costruzioni adibite a servizi educativi per l'infanzia					SÌ	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	A2	Ristrutturazione, restauro, risanamento, riqualificazione, messa in sicurezza, manutenzione straordinaria in servizi educativi					SÌ	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	A3	Nuove costruzioni adibite a scuole dell'infanzia					SÌ	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	A4	Ristrutturazione, restauro, risanamento, riqualificazione, messa in sicurezza, manutenzione straordinaria in scuole dell'infanzia					SÌ	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	A5	Acquisto arredi per servizi educativi per l'infanzia					SÌ	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	A6	Acquisto arredi per scuole dell'infanzia					SÌ	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	A7	Investimenti in strutture (edifici e arredi) per poli per l'infanzia					SÌ	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
B	Finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie		€	%	€	%			**H19**: indicare in euro le risorse del Fondo statale programmate per il finanziamento delle spese di gestione **I19**: calcolare la percentuale di tale importo rispetto all'ammontare complessivo delle risorse statali riportato nella riga 5 **J19**: indicare in euro le risorse del cofinanziamento regionale programmate per il finanziamento delle spese di gestione **K19**: calcolare la percentuale di tale importo rispetto all'ammontare complessivo delle risorse del cofinanziamento regionale riportato nella riga 6
Interventi dei Comuni finanziabili in base alla programmazione regionale	**B1**	Ampliamento (numero di posti disponibili e/o orario di servizio all'utenza) dei servizi educativi pubblici a gestione diretta o indiretta					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	B2	Ampliamento (numero di posti disponibili e/o orario di servizio all'utenza) dei servizi educativi privati accreditati					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	B3	Riduzione delle rette a carico delle famiglie per i servizi educativi pubblici a gestione diretta o indiretta					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	B4	Riduzione delle rette a carico delle famiglie per i servizi educativi privati accreditati					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	B5	Supporto alle spese di gestione per la qualificazione dell'offerta agli utenti dei servizi educativi pubblici a gestione diretta o indiretta					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	B6	Supporto alle spese di gestione per la qualificazione dell'offerta agli utenti dei servizi educativi privati accreditati					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	B7	Supporto alle spese di gestione per la qualificazione dell'offerta delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione pubblica, anche al fine di ridurre le rette a carico delle famiglie					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	B8	Supporto alle spese di gestione per la qualificazione dell'offerta delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione privata, anche al fine di ridurre le rette a carico delle famiglie					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	B9	Supporto alle spese di gestione per la qualificazione dell'offerta delle scuole dell'infanzia statali					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	B10	Supporto alle spese di gestione di sezioni primavera già funzionanti, anche al fine di ridurre le rette a carico delle famiglie					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	B11	Attivazione di nuove sezioni primavera					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
C	Interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali **NOTA BENE: di norma MINIMO 5% dell'importo statale (finanziabile con risorse statali e/o risorse del cofinanziamento regionale)**		€	%	€	%			**H31**: indicare in euro le risorse del Fondo statale programmate per il finanziamento della formazione del personale educativo/docente e dei CPT N.B. L'importo deve corrispondere alla somma delle celle della colonna M del foglio di lavoro "Interventi comuni beneficiari". **I31**: calcolare la percentuale di tale importo rispetto all'ammontare complessivo delle risorse statali riportato nella riga 5 **J31**: indicare in euro le risorse del cofinanziamento regionale programmate per il finanziamento della formazione del personale educativo/docente e dei CPT N. B. L'importo deve corrispondere alla somma delle celle della colonna N del foglio di lavoro "Interventi comuni beneficiari". **K31**: calcolare la percentuale di tale importo rispetto all'ammontare complessivo delle risorse del cofinanziamento regionale riportato nella riga 6 N. B. La somma degli importi delle celle H31 e J31 deve corrispondere almeno al 5% delle risorse statali indicate nella riga 5.
Interventi dei Comuni finanziabili in base alla programmazione regionale	**C1**	Istituzione/potenziamento/funzionamento del coordinamento pedagogico per i servizi educativi e/o per le scuole dell'infanzia					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	C2	Corsi di formazione per personale educativo dei servizi per l'infanzia					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	C3	Corsi di formazione per personale docente di scuole dell'infanzia					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale
	C4	Corsi di formazione congiunti per personale educativo dei servizi per l'infanzia e personale docente di scuole dell'infanzia					SI'	NO	Indicare (SÌ-NO) se questa tipologia di intervento è prevista nella programmazione regionale con l'impiego delle risorse statali e/o del cofinanziamento regionale

N.B. la somma degli importi indicati nelle celle H11-H19-H31 deve corrispondere al totale del fondo statale	N.B. la somma delle percentuali indicate nelle celle I11-I19-I31 deve corrispondere a 100	N.B. la somma degli importi indicati nelle celle J11-J19-J31 deve corrispondere al totale del cofinanziamento regionale	N.B. la somma delle percentuali indicate nelle celle K11-K19-K31 deve corrispondere a 100

***per le Regioni che, avendo una copertura dei posti nei servizi educativi dell'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a due anni, inferiore alla media nazionale secondo il rapporto ISTAT, sono beneficiarie della quota per il riequilibrio territoriale**

INTERVENTI DEI COMUNI BENEFICIARI														
COMUNE	PROVINCIA	CODICE FISCALE DEL COMUNE	CONTABILITA' SPECIALE DI TESORERIA UNICA (TU-tesoreria-numero conto)	TIPOLOGIA DI INTERVENTO (A/B/C - vedi legenda a piè pagina) (è possibile indicare più lettere, in relazione alle priorità individuate dalla programmazione regionale)	CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) - OBBLIGATORIO per gli interventi che prevedono spese di investimento	FINALITA' PERSEGUITA (A/B/C/D/E - vedi legenda a piè pagina) (è possibile indicare più lettere)	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO STATALE FONDO 0-6 ASSEGNATO AL COMUNE (importo minimo € 1.000,00)	importo STATALE dedicato al finanziamento di sezioni primavera e/o Poli per l'infanzia	importo REGIONALE dedicato al finanziamento di sezioni primavera e/o Poli per l'infanzia	importo STATALE dedicato alle spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati, anche in relazione ai nuovi posti attivati	importo REGIONALE dedicato alle spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati, anche in relazione ai nuovi posti attivati	importo STATALE dedicato al finanziamento della formazione del personale docente/educativo e/o al coordinamento pedagogico	importo REGIONALE dedicato al finanziamento della formazione del personale docente/educativo e/o al coordinamento pedagogico

OBIETTIVI DI RISULTATO PERSEGUITI CON LE RISORSE DEL FONDO				
OBIETTIVO	**INDICATORE DI RISULTATO**	**DATI AL 31.12.2023 (servizi educativi) E ALL'A.S. 2024/2025 (scuole dell'infanzia)** N.B. Riportare il dato indicato nell'allegato D NON fare riferimento a dati desunti da altre banche dati o sistemi informativi locali	**DATI ATTESI DALLA REGIONE al 31.12.2030 (ultimo anno di vigenza del Piano pluriennale)** N.B. I dati possono essere aggiornati annualmente in relazione allo stato di avvicinamento all'obiettivo prefissato dalla Regione	
Progressivo consolidamento, ampliamento, nonché accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale (d.lgs. 65/2017, art. 4, c. 1. lett. a)	Percentuale di copertura dei servizi educativi (n. posti per 100 bambini) - (ISTAT tav. 1.9)			
Graduale diffusione a livello territoriale dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, in forma singola o associata (d.lgs. 65/2017, art. 4, c. 1, lett. b)	Percentuale di Comuni coperti da servizi per la prima infanzia - (ISTAT tav. 1.6)			
Generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età (d.lgs. 65/2017, art. 4, c. 1, lett. c)	Percentuale di copertura del servizio rispetto alla popolazione con età compresa tra 3 e 5 anni (frequentanti rispetto alla popolazione)			
Graduale superamento degli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria (d.lgs. 65/2017, art. 14, cc. 1 e 2)	Percentuale di anticipatari sui residenti di due anni		*(dato da valorizzare in diminuzione)*	**N.B. il d.lgs. 65/2017 prevede tra gli obiettivi il graduale superamento degli anticipi scolastici grazie a una maggiore offerta di servizi educativi per l'infanzia.**

SCHEDA DI MONITORAGGIO REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA _____

Indicare la Regione/Provincia autonoma

N.B. Le Province autonome provvedono al monitoraggio con riferimento agli interventi attuati con le risorse a carico del proprio bilancio

PERIODO DI RIFERIMENTO (2026-2030) - ESERCIZIO FINANZIARIO OGGETTO DI MONITORAGGIO _____

Indicare l'esercizio finanziario al quale si riferisce il monitoraggio

Tipologia interventi		Dettaglio interventi	Programmazione regionale delle risorse assegnate dal Ministero con il decreto di riparto (N.B. Riportare ESATTAMENTE gli importi indicati nella scheda di programmazione relativa alla f. oggetto del monitoraggio)	Programmazione da parte della Regione delle risorse dichiarate a titolo di cofinanziamento regionale (N.B. Riportare ESATTAMENTE gli importi indicati nella scheda di programmazione relativa alla f. oggetto del monitoraggio)	MONITORAGGIO FINANZIARIO											MONITORAGGIO QUANTITATIVO	
					a	b	c (a-b)	d	e	f (d-e)	g	h	i (g-h)	j	k (ed+gc)	m (c+fxi)		
					Risorse del Fondo nazionale assegnate direttamente dal Ministero PROGRAMMATE dal Comuni sullo specifico intervento	Risorse del Fondo nazionale IMPEGNATE in bilancio dai Comuni per lo specifico intervento	(calcolata per differenza) Risorse del Fondo nazionale programmate dai Comuni sullo specifico intervento, ma NON ancora IMPEGNATE in bilancio alla data della rilevazione	Risorse del cofinanziamento della Regione PROGRAMMATE dai Comuni sullo specifico intervento	Risorse del cofinanziamento regionale IMPEGNATE in bilancio dai Comuni per lo specifico intervento	(calcolata per differenza) Risorse del cofinanziamento regionale programmate dai Comuni sullo specifico intervento, ma NON ancora IMPEGNATE in bilancio alla data della rilevazione	Risorse comunali PROGRAMMATE sullo specifico intervento ai sensi dell'art. 8, c. 4, d.lgs. 65/2017	Risorse comunali IMPEGNATE in bilancio per lo specifico intervento	(calcolata per differenza) Risorse comunali programmate per lo specifico intervento, ma NON ancora IMPEGNATE in bilancio alla data della rilevazione	EVENTUALI RISORSE STANDATE E DALLA REGIONE A TITOLO DI COFINANZIAMENTO NON TRANSITATE DAI BILANCI COMUNALI (es. finanziamenti erogati direttamente alle strutture, voucher a sostegno alle famiglie, spese sostenute direttamente)	(ed+gc) Risorse complessive a disposizione per lo specifico intervento	(c+fxi) Risorse complessive programmate per lo specifico intervento, ma non ancora IMPEGNATE dai Comuni	Numero di interventi programmati e candidati	Numero di interventi programmati, ma non ancora conclusi (in corso di realizzazione o non ancora avviati)	
A	A1	Nuove costruzioni adibite a servizi educativi per l'infanzia					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	A2	Ristrutturazione, restauro, risanamento, riqualificazione, messa in sicurezza, manutenzione straordinaria in servizi educativi					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	A3	Nuove costruzioni adibite a scuole dell'infanzia					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	A4	Ristrutturazione, restauro, risanamento, riqualificazione, messa in sicurezza, manutenzione straordinaria in scuole dell'infanzia					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	A5	Acquisto arredi per servizi educativi per l'infanzia					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	A6	Acquisto arredi per scuole dell'infanzia					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	A7	Investimenti in strutture (edifici e arredi) per poli per l'infanzia					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
B	B1	Ampliamento (numero di posti disponibili e/o orario di servizio all'utenza) dei servizi educativi pubblici a gestione diretta o indiretta					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	B2	Ampliamento (numero di posti disponibili e/o orario di servizio all'utenza) dei servizi educativi privati accreditati					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	B3	Riduzione delle rette a carico delle famiglie per i servizi educativi pubblici a gestione diretta o indiretta					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	B4	Riduzione delle rette a carico delle famiglie per i servizi educativi privati accreditati					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	B5	Supporto alle spese di gestione per la qualificazione dell'offerta agli utenti dei servizi educativi pubblici a gestione diretta o indiretta					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	B6	Supporto alle spese di gestione per la qualificazione dell'offerta agli utenti dei servizi educativi privati accreditati					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	B7	Supporto alle spese di gestione per la qualificazione dell'offerta delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione pubblica, anche al fine di ridurre le rette a carico delle famiglie					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	B8	Supporto alle spese di gestione per la qualificazione dell'offerta delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione privata, anche al fine di ridurre le rette a carico delle famiglie					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	B9	Supporto alle spese di gestione per la qualificazione dell'offerta delle scuole dell'infanzia statali					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	B 10	Supporto alle spese di gestione di sezioni primavera già funzionanti, anche al fine di ridurre le rette a carico delle famiglie					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	B 11	Attivazione di nuove sezioni primavera					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
C	C1	Istituzione/potenziamento/funzionamento del coordinamento pedagogico per i servizi educativi e/o per le scuole dell'infanzia					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	C2	Corsi di formazione per personale educativo dei servizi per l'infanzia					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	C3	Corsi di formazione per personale docente di scuole dell'infanzia					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
	C4	Corsi di formazione congiunti per personale educativo dei servizi per l'infanzia e per personale docente di scuole dell'infanzia					0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €			Per il monitoraggio finanziario NON intervenire sulle formule preimpostate; per il monitoraggio quantitativo inserire i dati nelle colonne P e Q se vi sono state risorse allocate su questa tipologia di intervento specifico
TOT ALE			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	Gli importi totali vengono calcolati automaticamente grazie alle formule preimpostate

Gli importi da riportare in questa colonna devono corrispondere all'importo indicato nella cella D29

La somma degli importi indicati nelle celle G26 e H29 deve corrispondere all'importo indicato nella cella F29.

L'importo di questa cella, eventualmente sommato a quello della cella G29, deve essere uguale o superiore a quello della cella E29. Non può in alcun caso essere inferiore.

La somma degli importi indicati nelle celle J26 e N29 deve corrispondere all'importo indicato nella cella J29.

Se questa colonna viene compilata, l'importo di questa cella, sommato a quello della cella I29, deve essere uguale o superiore a quello della cella E29. Non può in alcun caso essere inferiore.

Non intervenire sulle formule di calcolo preimpostate. Attenzione: i valori di queste celle non possono in nessun caso essere negativi.

Non intervenire sulle formule di calcolo preimpostate. Attenzione: i valori di queste celle non possono in nessun caso essere negativi.

Per ogni riga in cui siano indicate risorse allocate devono necessariamente essere compilate le corrispondenti celle della colonna R e/o della colonna S.

Numero di comuni beneficiari delle risorse STATALI *(riportare il dato della scheda di programmazione dell'e.f. oggetto del monitoraggio)*		Se in programmazione erano indicate aggregazioni di Comuni, qui indicare il numero dei singoli Comuni beneficiari e nella colonna delle osservazioni precisare la corrispondenza.
Numero di COMUNI che hanno IMPEGNATO **interamente** le risorse STATALI ricevute *(calcolato sulla base dei Comuni per i quali a e b coincidono)*		La somma di queste due celle deve corrispondere alla cella D31
Numero di COMUNI che hanno IMPEGNATO **solo parzialmente (o non hanno impegnato)** le risorse STATALI ricevute *(calcolato sulla base dei Comuni per i quali a e b NON coincidono)*	0	

Breve relazione illustrativa e altre tabelle e annotazioni

In questo spazio illustrare eventuali scostamenti registrati tra la programmazione regionale e l'effettivo impiego delle risorse da parte dei Comuni, dare conto di eventuali aumenti nel cofinanziamento e di ogni altro fatto che si considera rilevante.

N.B. In nessun caso gli scostamenti possono violare i vincoli di destinazione delle risorse previsti dal Piano pluriennale per sezioni primavera/Poli per l'infanzia (di norma 5% minimo per le Regioni beneficiarie della quota per il riequilibrio territoriale), formazione/CPT (di norma 5% minimo per tutte le Regioni), supporto alla gestione dei servizi educativi per l'infanzia (30% minimo per tutte le Regioni).

ALLEGATO C - *NOTA METODOLOGICA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE e DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO*

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

- ***LA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEVE ESSERE COERENTE IN TUTTE LE SUE PARTI (tipologia di interventi, importi, quote vincolate, beneficiari, ecc.) CON LA DOCUMENTAZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA.***

- ***LA SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE SI COMPONE DI 3 FOGLI DI LAVORO DENOMINATI RISPETTIVAMENTE "PROGRAMMAZIONE REGIONALE", "INTERVENTI COMUNI BENEFICIARI", "OBIETTIVI DI RISULTATO".***

- ***DEVONO ESSERE COMPILATI TUTTI I CAMPI DI TUTTI E 3 I FOGLI DI LAVORO.***

- ***LA SCHEDA NON DEVE ESSERE MODIFICATA IN ALCUN MODO (es. attraverso l'aggiunta/l'eliminazione di righe, colonne, celle o formule di calcolo o l'apposizione di postille).***

- ***LA SCHEDA DEVE ESSERE INVIATA IN FORMATO EXCEL E IN FORMATO PDF FIRMATO DIGITALMENTE, CON ATTESTAZIONE DI CONGRUENZA TRA I DUE FORMATI.***

FOGLIO 1 "PROGRAMMAZIONE REGIONALE"

Riga 2: indicare l'esercizio finanziario di riferimento delle risorse

Riga 3: indicare la Regione

Riga 4: indicare il numero e la data della Delibera della Giunta Regionale/della direttiva interassessorile recante la programmazione regionale

Riga 5: indicare l'importo esatto assegnato con il decreto ministeriale recante il Piano di riparto (risorse statali)

Riga 6: indicare in valore assoluto (euro) i fondi regionali programmati per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia a titolo di "cofinanziamento regionale" (art. 6 del Piano pluriennale). **Il cofinanziamento può essere realizzato con risorse proprie della Regione o di fonte comunitaria, NON CON ALTRE RISORSE STATALI ancorché afferenti a capitoli di bilancio gestiti da altri Ministeri.**

Riga 7: calcolare in percentuale il valore dello stanziamento del cofinanziamento regionale indicato nella riga 6 rispetto al fondo statale (*min. 25%)*

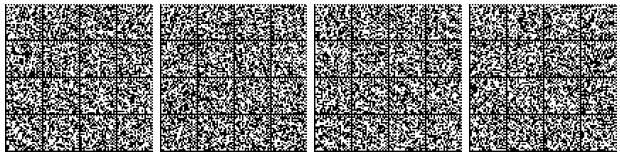
Riga 8: indicare la quota parte delle risorse destinata al finanziamento di sezioni primavera e/o Poli per l'infanzia. *Tutte le Regioni possono indirizzare risorse statali e/o del cofinanziamento regionale su questa priorità; per le Regioni beneficiarie della quota per il riequilibrio territoriale l'importo assegnato a questa priorità non può essere di norma inferiore al 5% dell'ammontare delle risorse statali – art. 3, c. 4 del Piano pluriennale.* Attenzione: l'importo deve corrispondere alla somma degli importi inseriti nelle colonne I e J del foglio di lavoro "INTERVENTI COMUNI BENEFICIARI".

Riga 9: indicare in euro l'importo destinato al supporto delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia pubblici o privati accreditati anche in relazione ai nuovi posti attivati. *Per tutte le Regioni l'importo deve corrispondere almeno al 30% delle risorse del Fondo nazionale. Per il raggiungimento della percentuale minima possono essere utilizzate sia le risorse statali, sia le risorse del cofinanziamento.* Attenzione: l'importo deve corrispondere alla somma delle colonne K e L del foglio di lavoro "INTERVENTI COMUNI BENEFICIARI".

Riga 11: indicare in valore assoluto e in percentuale gli importi dello stanziamento statale (celle H11 – I11) e di quello del cofinanziamento regionale (celle J11 – K11) programmati sugli interventi di tipologia A (edilizia) su stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche

Righe 12-18: indicare, apponendo le crocette sulle voci SÌ/NO, le tipologie di interventi di edilizia programmati

Righe 19-30: procedere come sopra relativamente agli interventi di tipologia B (spese di gestione)



Righe 31-35: procedere come sopra relativamente agli interventi di tipologia C (formazione del personale educativo e docente e coordinamento pedagogico). *N.B. Le risorse programmate sugli interventi di tipologia C non possono essere di norma inferiori al 5% dell'intero importo assegnato con decreto ministeriale di riparto; per il raggiungimento della quota possono essere utilizzate anche risorse afferenti al cofinanziamento regionale (art. 3, c. 4 del Piano pluriennale).*
Attenzione: l'importo della cella H31 deve corrispondere alla somma degli importi inseriti nella colonna M del foglio di lavoro "INTERVENTI COMUNI BENEFICIARI"; l'importo della cella J31 deve corrispondere alla somma degli importi inseriti nella colonna N del foglio di lavoro "INTERVENTI COMUNI BENEFICIARI".

N.B. *La somma degli importi in euro indicati nelle celle H11-H19-H31 deve corrispondere all'importo complessivo assegnato dal Ministero nel decreto di riparto (riportato alla riga 5); la somma delle relative percentuali indicate nelle celle I11-I19-I31 deve corrispondere al 100%. Nel solo caso in cui la Regione non utilizzi l'intero importo assegnato con decreto ministeriale di riparto, la somma degli importi indicati nelle celle H11-H19-H31 potrà essere inferiore al totale, mentre le relative percentuali indicate nelle celle I11-I19-I31 andranno calcolate con riferimento all'importo effettivamente programmato dalla Regione. In alcun caso la somma potrà superare le risorse assegnate dal decreto ministeriale di riparto.*
La somma degli importi in euro indicati nelle celle J11-J19-J31 deve corrispondere all'importo complessivo del cofinanziamento regionale (riportato alla riga 6); la somma delle relative percentuali indicate nelle celle K11-K19-K31 deve corrispondere al 100%.

FOGLIO 2 "INTERVENTI COMUNI BENEFICIARI"

Per ciascun Comune (in forma singola o associata) vanno riportati:

Colonna A: l'esatta e completa denominazione indicata per esteso

Colonna B: la provincia (verificare con cura il dato, tenendo conto delle possibili modifiche tra un anno e l'altro)

Colonna C: il codice fiscale numerico composto da 11 cifre (es. Roma 02438750586)

Colonna D: la tesoreria e il numero conto nel formato TU-XXX-XXXXXXX **(verificare accuratamente il dato ogni anno)**

Colonna E: la/e tipologia/e di intervento programmata/e (vedi legenda riportata in fondo al foglio)

Colonna F: il Codice Unico di Progetto (CUP) necessario per tutti gli interventi che prevedono spese di investimento. Nel caso di Comune interessato da più progetti di investimento, utilizzare più righe inserendo un codice per ciascun progetto con il relativo importo assegnato. Attenzione: nel caso in cui la Regione non preveda interventi di investimento, NON ELIMINARE LA COLONNA, ma limitarsi a non compilarla.

Colonna G: la/e finalità perseguita/e dagli interventi programmati (vedi legenda riportata in fondo al foglio)

Colonna H: l'importo complessivo del finanziamento statale che la Regione assegna a ciascun Comune e che il Ministero provvederà a erogare direttamente al Comune stesso
ATTENZIONE: l'importo assegnato a ciascun Comune non può essere inferiore a € 1.000,00 (art. 3, c. 6 del Piano pluriennale).
N.B.: l'importo complessivo non deve superare lo stanziamento assegnato alla Regione dal decreto ministeriale di riparto (*prestare attenzione agli arrotondamenti sui centesimi praticati dalle formule di calcolo di Excel; per evitare errori si suggerisce di utilizzare la funzione Excel "ARROTONDA")*.

Colonna I: l'indicazione della quota parte del finanziamento statale assegnata al Comune per il finanziamento di sezioni primavera e/o Poli per l'infanzia

Colonna J: l'indicazione della quota parte del finanziamento regionale assegnata al Comune per il finanziamento di sezioni primavera e/o Poli per l'infanzia

N.B. La somma degli importi complessivi riportati nelle colonne I e J deve corrispondere a quanto indicato alla riga 8 del foglio di lavoro "PROGRAMMAZIONE REGIONALE".

Colonna K: l'indicazione della quota parte del finanziamento statale assegnata al Comune per il supporto alle spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati, anche in relazione ai nuovi posti attivati

Colonna L: l'indicazione della quota parte del finanziamento regionale assegnata al Comune per il supporto alle spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati, anche in relazione ai nuovi posti attivati

N.B. La somma degli importi complessivi riportati nelle colonne K e L deve corrispondere a quanto indicato alla riga 9 del foglio di lavoro "PROGRAMMAZIONE REGIONALE".

Colonna M: l'indicazione della quota parte del finanziamento statale dedicata al finanziamento del coordinamento pedagogico e/o della formazione in servizio del personale educativo e docente
N.B. L'importo complessivo di questa colonna deve corrispondere a quanto indicato nella cella H31 del foglio di lavoro "PROGRAMMAZIONE REGIONALE".

Colonna N: l'indicazione della quota parte del finanziamento regionale dedicata al finanziamento del coordinamento pedagogico e/o della formazione in servizio del personale educativo e docente
N.B. L'importo complessivo di questa colonna deve corrispondere a quanto indicato nella cella J31 del foglio di lavoro "PROGRAMMAZIONE REGIONALE".

FOGLIO 3 "OBIETTIVI DI RISULTATO"

Per ciascuno dei 4 obiettivi indicati inserire:

- i dati relativi alla propria Regione al 31.12.2023 per i servizi educativi, all'a.s. 2024/2025 per la scuola dell'infanzia desumendoli dall'ALLEGATO D (colonne B-C-F-I). **Attenzione: NON fare riferimento a dati desunti da altre banche dati o sistemi informativi locali.**
- i valori attesi sul medesimo obiettivo alla data del 31/12/2030, ultimo anno di vigenza del Piano di azione nazionale *(viene quindi richiesta la definizione di un traguardo da raggiungere attraverso l'impiego delle risorse assegnate dallo Stato e stanziate dalla Regione e dai Comuni).* **Attenzione: per i primi tre indicatori l'obiettivo è un incremento del valore di partenza, per il quarto (iscrizioni anticipate alla scuola dell'infanzia) l'obiettivo è un decremento**.

SCHEDA DI MONITORAGGIO

- ***LA SCHEDA PREVEDE COLONNE CON FORMULE DI CALCOLO PREIMPOSTATE PER AGEVOLARE LA COMPILAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE. TALI FORMULE NON DEVONO ESSERE RIMOSSE O MODIFICATE.***

- ***LA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E DEVE RENDICONTARE L'IMPIEGO DI TUTTE LE RISORSE STATALI E REGIONALI INDICATE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, NONCHE' LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE LOCALE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (legge 182/2025).***

- ***LA SCHEDA NON DEVE ESSERE MODIFICATA IN ALCUN MODO (es. attraverso l'aggiunta/l'eliminazione di righe, colonne o celle o l'apposizione di postille).***

- ***LA SCHEDA DEVE ESSERE INVIATA IN FORMATO EXCEL.***

- **LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, che realizzano gli interventi con risorse a carico del proprio bilancio (art. 3, c. 9 del Piano) e provvedono al monitoraggio con riferimento agli interventi attuati con le risorse a carico del proprio bilancio (art. 8, c. 3 del Piano), COMPILANO SOLO LE COLONNE I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S.**

Riga 1: inserire la Regione o la Provincia autonoma

Riga 2: indicare l'esercizio finanziario di riferimento delle risorse oggetto del monitoraggio

Righe 7-28:

Per ciascuna tipologia di intervento (A= edilizia; B= gestione; C= formazione e coordinamento pedagogico) indicare:

Colonna D: le risorse statali programmate dalla Regione nell'esercizio finanziario oggetto del monitoraggio

Colonna E: le risorse del cofinanziamento regionale programmate dalla Regione nell'esercizio finanziario oggetto del monitoraggio

Attenzione: per entrambe le colonne gli importi devono corrispondere ESATTAMENTE a quanto indicato a suo tempo nella scheda di programmazione, sia relativamente alla suddivisione tra le tre tipologie di intervento, sia relativamente all'importo complessivo.

In "**monitoraggio finanziario**" per ciascuna tipologia di azione specifica (es. A1= Nuove costruzioni adibite a servizi educativi per l'infanzia, A2= Ristrutturazione, restauro, risanamento, riqualificazione, messa in sicurezza, manutenzione straordinaria in servizi educativi, ecc.) indicare:

a: la quota parte di risorse statali programmate dai Comuni sullo specifico intervento **(la somma totale riportata alla cella F29 deve corrispondere all'importo indicato nella cella D29)**

b: la quota parte di risorse statali impegnate in bilancio dai Comuni per la realizzazione dello specifico intervento

c: *(calcolato automaticamente per differenza)* la quota parte di risorse statali programmate dai Comuni sull'intervento, ma non ancora impegnate in bilancio alla data della rilevazione regionale

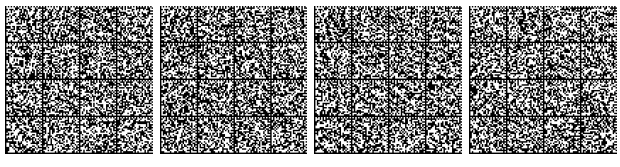
La somma delle celle G29 e H29 deve corrispondere all'importo indicato nella cella F29 (che, a sua volta, corrisponde all'importo indicato nella cella D29).

d: la quota parte di risorse del cofinanziamento regionale programmate dai Comuni sullo specifico intervento

e: la quota parte di risorse del cofinanziamento regionale impegnate in bilancio dai Comuni per la realizzazione dello specifico intervento

f: *(calcolato automaticamente per differenza)* la quota parte di risorse del cofinanziamento regionale programmate dai Comuni sull'intervento, ma non ancora impegnate in bilancio alla data della rilevazione regionale

La somma delle celle J29 e K29 deve corrispondere all'importo indicato nella cella I29.



N.B. Qualora vi siano scostamenti nella ripartizione delle risorse statali e/o regionali sulle tre tipologie di intervento rispetto a quanto indicato dalla Regione in fase di programmazione, è necessario illustrarne le ragioni nello spazio "Breve relazione illustrativa e sintetiche annotazioni" (riga 36).

g: la quota parte di risorse stanziate dal Comune sullo specifico intervento ai sensi dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. 65/2017

h: la quota parte di risorse comunali impegnate in bilancio

i: *(calcolato automaticamente per differenza)* la quota parte di risorse comunali programmate sull'intervento, ma non ancora impegnate in bilancio alla data della rilevazione regionale

La somma delle celle M29 e N29 deve corrispondere all'importo indicato nella cella L29.

j: eventuali risorse stanziate dalla Regione a titolo di cofinanziamento non transitate dai bilanci comunali *(es. finanziamenti erogati direttamente alle strutture, voucher assegnati alle famiglie, spese sostenute direttamente)*

N.B. La somma delle risorse del cofinanziamento regionale indicate nella cella I29 (transitate nei bilanci comunali) e di quelle eventualmente indicate nella cella O29 (non transitate nei bilanci comunali, ma erogate direttamente dalla Regione) deve essere pari o superiore al cofinanziamento regionale dichiarato in fase di programmazione e indicato nella cella E29. In nessun caso il cofinanziamento regionale può essere inferiore a quello indicato in fase di programmazione. In caso di eventuali scostamenti in incremento rispetto all'importo indicato in fase di programmazione, è opportuno darne conto nello spazio "Breve relazione illustrativa e sintetiche annotazioni" (riga 36).

k: *(calcolato automaticamente per somma: a+d+g+j)* la somma delle risorse statali, regionali e comunali programmate sullo specifico intervento. Per le risorse regionali si considerano anche quelle gestite direttamente dalla Regione di cui alla colonna O.

m: *(calcolato automaticamente per somma: c+f+i)* la somma delle risorse statali, regionali e comunali programmate, ma non impegnate in bilancio dai Comuni alla data della rilevazione regionale

In "**monitoraggio quantitativo**" inserire per ciascuna tipologia di azione specifica:

Colonna R: il numero di interventi previsti dai Comuni in fase di programmazione ed effettivamente realizzati (conclusi)

Colonna S: il numero di interventi iniziati ma non ancora conclusi o, eventualmente, neppure iniziati

Per ogni tipologia di intervento per cui sono indicate risorse nelle righe 7-28 deve necessariamente essere indicato un valore nella corrispondente cella delle colonne R e/o S.

ATTENZIONE:

- per la tipologia "edilizia" (interventi da A1 a A7), per individuare il numero di interventi **si deve far riferimento all'edificio**;
- per la tipologia "gestione" (interventi da B1 a B11), per individuare il numero di interventi **si deve fare riferimento al punto di offerta**. *Ad esempio, se in 3 servizi educativi è stata programmata e attuata una riduzione delle rette a beneficio di 150 famiglie, il numero di interventi da indicare è 3, non 150; se sono state finanziate 30 sezioni primavera, il numero di interventi da indicare è 30;*
- per la tipologia "qualificazione" (interventi da C1 a C4), per individuare il numero di interventi **si deve fare riferimento all'iniziativa**. *Ad esempio, se sono stati realizzati 30 corsi di formazione che hanno coinvolto 1.500 educatori e docenti di 20 servizi educativi e scuole dell'infanzia, il numero di interventi da indicare è 30, non 1.500, né 20; se sono stati finanziati 15 CPT che hanno coinvolto in tutto 150 servizi educativi e 50 scuole dell'infanzia, il numero di interventi da indicare è 15, non 200.*

Riga 31: numero di Comuni beneficiari delle risorse STATALI. *N.B. Riportare esattamente il numero di beneficiari indicato nella scheda di programmazione; qualora la programmazione abbia individuato quali beneficiarie delle*

aggregazioni di Comuni, nello spazio riservato alla breve relazione indicarne la corrispondenza (es. all'ATS "[denominazione]" appartengono n. X Comuni)

Riga 32: numero dei Comuni che hanno impegnato tutte le risorse STATALI ricevute *(il Comune va contato una sola volta anche se ha realizzato più tipologie di intervento – il Comune conteggiato nella riga 32 non può essere conteggiato nella riga 33)*

Riga 33: *(calcolato automaticamente per differenza)* numero di Comuni che hanno impegnato parzialmente o non impegnato per nulla le risorse STATALI ricevute

N.B. Il numero dei Comuni indicati nella riga 32 sommato al numero dei Comuni indicati nella riga 33 deve corrispondere al numero totale di Comuni beneficiari delle risorse indicati nella scheda di programmazione e riportato nella cella D31.

Riga 36: inserire una breve relazione illustrativa sugli interventi realizzati e gli obiettivi perseguiti/raggiunti, motivare eventuali scostamenti registrati tra la programmazione regionale e l'effettivo impiego delle risorse da parte dei Comuni (in nessun caso, comunque, in violazione delle quote di risorse vincolate), dare conto di eventuali aumenti nel cofinanziamento regionale e di ogni altro fatto che si considera rilevante.

ALLEGATO D - Indicatori per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici								
Obiettivo - d.lgs. 65/2017	**art. 4, c. 1, lett. a)**	**art. 4, c. 1, lett. b)**			**art. 4, c. 1, lett. c)**			**art. 14, cc. 1 e 2**
REGIONE	percentuale copertura servizi educativi (n. posti per 100 bambini) al 31.12.2023 (fonte: Rapporto ISTAT 2 febbraio 2026, tav. 1.9)	percentuale di Comuni coperti da servizi per la prima infanzia anno 2023 (fonte: Rapporto ISTAT 2 febbraio 2026, tav. 1.6)	popolazione 3-5 all'1.1.2025 (fonte: ISTAT)	numero iscritti di 3-4-5 anni alle scuole dell'infanzia statali* e paritarie a.s. 2024/2025 N.B. sono esclusi gli anticipatari e i trattenimenti (fonte: Rilevazioni sulle scuole - Dati Generali)	percentuale iscritti scuole infanzia statali e paritarie rispetto a popolazione residente 3-4-5 anni (calcolata su dati ISTAT e MIM)	popolazione residente di 2 anni all'1.1.2025 (fonte: ISTAT)	numero alunni anticipatari** a.s. 2024/2025 (fonte: Rilevazioni sulle scuole - Dati Generali)	percentuale di anticipatari sui residenti di due anni (calcolata su dati ISTAT e MIM)
Piemonte	33,9	54,0	84.974	78.893	92,8%	26.561	3.375	12,7%
Valle d'Aosta	44,3	100,0	2.370	2.265	95,6%	791	25	3,2%
Liguria	34,6	53,0	27.710	25.608	92,4%	8.745	931	10,6%
Lombardia	37,8	81,1	218.883	200.659	91,7%	69.013	5.800	8,4%
Prov. aut. Bolzano	26,3	*n.d.*	15.874	14.702	92,6%	4.986	1	0,0%
Prov. aut. Trento	42,3	*94,6*	12.811	12.192	95,2%	4.074	289	7,1%
Veneto	35,6	84,7	102.050	94.896	93,0%	32.340	3.501	10,8%
Friuli-Venezia Giulia	40,4	100,0	23.140	21.698	93,8%	7.449	641	8,6%
Emilia-Romagna	44,4	93,6	94.280	87.015	92,3%	30.311	1.821	6,0%
Toscana	41,8	90,1	70.800	66.579	94,0%	22.132	1.614	7,3%
Umbria	48,4	68,5	16.599	15.839	95,4%	5.044	708	14,0%
Marche	34,6	64,0	29.484	27.867	94,5%	9.030	1.089	12,1%
Lazio	39,8	42,3	119.733	103.109	86,1%	37.263	3.182	8,5%
Abruzzo	29,9	80,7	25.937	24.872	95,9%	8.158	1.471	18,0%
Molise	23,5	35,3	5.370	4.973	92,6%	1.690	332	19,6%
Campania	15,4	84,2	136.405	125.129	91,7%	44.569	9.873	22,2%
Puglia	21,4	94,2	82.125	75.829	92,3%	26.581	4.937	18,6%
Basilicata	25,3	29,8	10.564	9.799	92,8%	3.225	646	20,0%
Calabria	17,2	34,9	42.000	38.166	90,9%	13.479	3.270	24,3%
Sicilia	15,5	55,0	115.214	103.167	89,5%	37.244	6.722	18,0%
Sardegna	38,0	44,8	25.814	24.508	94,9%	7.774	1.263	16,2%
ITALIA	31,6	69,2	1.262.137	1.157.765	92,9%	400.459	51.491	12,7%

*Per Valle d'Aosta e prov. aut. di Trento e Bolzano si considerano le scuole pubbliche. Sono esclusi gli iscritti alle scuole dell'infanzia private non paritarie.

**Sono considerati tutti i bambini di due anni iscritti alle scuole dell'infanzia statali, regionali e provinciali e paritarie.

26A05963

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 12 ottobre 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci». (Ordinanza speciale n. 184).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

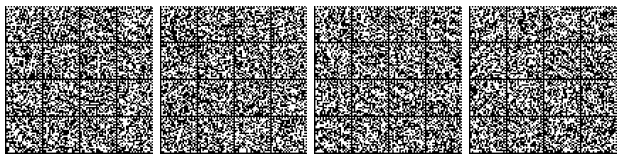
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;



d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprietà mista;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l'ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante «Approvazione del prezzario unico del cratere del centro Italia - Edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata»;

Vista l'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della menzionata ordinanza speciale n. 39 del 2022, come modificato dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza speciale n. 65 del 28 novembre 2023, recante «Modifiche alle ordinanze speciali n. 11 del 15 luglio 2021, n. 17 del 15 luglio 2021, n. 37 del 2 novembre 2022, n. 39 del 23 dicembre 2022 e n. 4 del 6 maggio 2021», che prevede, al n. 22, l'intervento «Spogliatoi campo sportivo e muro di recinzione», finanziato per un importo di euro 300.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Preso atto della nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria prot. CGRTS-0033945-A del 26 agosto 2026, che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla congruità e ammissibilità economica del progetto esecutivo dell'intervento, denominato «Spogliatoi campo sportivo e muro di recinzione CUP: G41B20000860001», per un importo complessivo dell'intervento pari ad euro 500.000,00, di cui euro 300.000,00 già stanziati dall'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, con contestuale richiesta di finanziamento del maggior importo congruito di euro 200.000,00;

Rilevato, in particolare, che l'Ufficio speciale ricostruzione Umbria, con verbale di istruttoria tecnico-amministrativa del 25 agosto 2026, ha attestato che il progetto esecutivo relativo all'intervento risulti:

completo, in relazione agli elaborati previsti dalla *check list* e in ordine a quanto disposto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, come verificato anche dal responsabile unico del procedimento con verbale di verifica del progetto esecutivo acquisito con prot. USR E n. 022591 del 20 agosto 2026;

coerente per la tipologia di edificio, in quanto rispondente ai requisiti minimi di sicurezza previsti all'art. 7, lettere *c)*, del decreto-legge n. 189/2016 - con accertamento di conformità alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale del 17 gennaio 2018 - certificate da parte del RUP con verbale di validazione di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016, acquisito con prot. USR E n. 022591 del 20 agosto 2026;

congruo e ammissibile a contributo, in relazione alle lavorazioni previste negli elaborati e all'importo assegnato con ordinanza speciale n. 39/2022 per un importo pari ad euro 500.000,00, con un incremento di importo pari a euro 200.000,00.

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di incrementare l'importo stanziato per euro 200.000.00, in aumento rispetto all'importo programmato in ordinanza speciale n. 39 del 2022, a carico della contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, di modificare l'art. 1, comma 2, n. 22, della menzionata ordinanza speciale n. 39/2021, relativamente all'intervento denominato «Spogliatoi campo sportivo e muro di recinzione», nel Comune di Preci, e l'art. 11, comma 1, della medesima ordinanza, recante le disposizioni finanziarie;

Preso atto, altresì, della nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria prot. CGRTS-0036844-A del 14 settembre 2026, con cui è stato richiesto il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE) con riguardo ai seguenti interventi:

a) Intervento di rifacimento della «pavimentazione e sottoservizi frazione Roccanolfi», nel Comune di Preci;

b) Intervento di rifacimento della «pavimentazione e sottoservizi frazione Corone» nel Comune di Preci;

c) Intervento di rifacimento della «pavimentazione e sottoservizi frazione Castelvecchio», nel Comune di Preci;

Rilevato che, mediante la citata nota, l'USR Umbria ha richiesto il finanziamento della sola quota destinata alla progettazione di primo livello (progetto di fattibilità tecnico-economica - PFTE) per un importo pari al 10% della spesa stimata e, dunque, per un importo complessivo massimo pari ad euro 449.929,05 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, in ragione della rilevata necessità di pervenire ad un quadro conoscitivo maggiormente definito ai fini della definizione del costo effettivo degli interventi;

Vista la documentazione tecnica relativa ad ogni intervento allegata alla nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria prot. CGRTS-0036844-A del 14 settembre 2026, dalla quale emerge la necessità ed urgenza di finanziare i nuovi interventi in questione;

Rilevato, in particolare, che l'Ufficio speciale ricostruzione Abruzzo, con tre relazioni del 14 settembre 2026, ha dato parere positivo alla proposta di finanziabilità della progettazione dei suddetti nuovi interventi, ritenendo gli importi congrui, in quanto «gli interventi di rifacimento della pavimentazione, dei sottoservizi e dei muri di sostegno della frazione costituiscono opere pubbliche essenziali per il completo recupero urbano e funzionale del territorio la cui realizzazione favorirebbe la piena agibilità dell'area, la sicurezza dei residenti e la valorizzazione del contesto socio-economico locale, ancora fortemente compromesso dagli effetti del sisma»;

Vista la relazione del *sub* Commissario, allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e del comune interessato, che indica le singole opere ed i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi stimati, con particolare riguardo a quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per procedere alla modifica e integrazione della richiamata ordinanza speciale n. 39 del 2022;

Ritenuto, pertanto, di procedere, mediante la presente ordinanza speciale, alla integrazione degli interventi già programmati, con inserimento di ulteriori interventi indicati e con finanziamento della relativa progettazione di primo livello (PFTE);

Ritenuto, anche in deroga all'art. 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di accelerare l'avvio delle attività di progettazione degli interventi, di riconoscere per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attività e funzioni tecniche, una anticipazione sul contributo pari ad un massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o dei lavori, rinviando al momento della approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica l'individuazione del valore effettivo degli interventi e il relativo finanziamento;

Considerato che le somme indicate non risultano ad oggi finanziate da altri provvedimenti e che si rende pertanto necessario disporre l'incremento delle corrispondenti previsioni finanziarie delle ordinanze speciali sopra richiamate, limitatamente alla redazione della progettazione di primo livello (PFTE), per un importo massimo di euro 449.929,05 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di modificare l'art. 1, comma 2-*bis* dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022, integrandola con la progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE) avente ad oggetto il rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi della frazione Roccanolfi, della frazione Corone, e della frazione Castelvecchio, nel Comune di Preci e le pertinenti disposizioni finanziarie, per un costo complessivo pari a euro 449.929,05 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuta, altresì, la necessità di correggere taluni disallineamenti presenti nelle disposizioni finanziarie, emersi dalle dettagliate verifiche contabili esperite congiuntamente con l'Ufficio speciale ricostruzione Umbria, con riguardo all'allocazione dei finanziamenti sulle diverse ordinanze succedutesi nel tempo e, al contempo, di modificare l'art. 11 («Disposizioni finanziarie») computando negli oneri previsionali complessivi anche quelli derivanti dagli interventi di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, per i quali sono autorizzati, allo stato, esclusivamente gli importi occorrenti per il finanziamento della progettazione di primo livello;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 22 settembre 2026 è pari a euro 1.309.373.015,20, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 430.996.997,42;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di conseguire il miglioramento sismico dell'intervento denominato «Spogliatoi campo sportivo e muro di recinzione», incrementando la capacità ultima dell'edificio in termini di resistenza e duttilità;

Considerata la necessità ed urgenza di garantire nelle frazioni di Roccanolfi, Corone e Castelvecchio, le opere essenziali per il completo recupero urbano e funzionale del territorio la cui realizzazione favorirebbe la piena agibilità dell'area, la sicurezza dei residenti e la valorizzazione del contesto socio-economico locale, ancora fortemente compromesso dagli effetti del sisma;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 settembre 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche dell'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, con riguardo al Comune di Preci

1. Per l'intervento nel Comune di Preci, di cui all'art. 1, comma 2, n. 22 dell'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, «Spogliatoi campo sportivo e muro di recinzione», già finanziato per euro 300.000,00, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 200.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per un importo complessivo dell'intervento pari a euro 500.000,00.

2. Nel Comune di Preci, sono individuati quali interventi di particolare criticità ed urgenza i seguenti interventi, finanziati con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016:

intervento in località Roccanolfi, frazione di Preci - sottoservizi e pavimentazioni e muri di sostegno;

intervento in località Corone, frazione di Preci - sottoservizi, pavimentazioni e muri di sostegno;

intervento in località Castelvecchio, frazione di Preci - sottoservizi, pavimentazione e muri di sostegno;

3. L'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 *ex* art. 11, secondo comma, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci», è modificata nei seguenti termini:

a) all'art. 1 («Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza»), comma 2, n. 22, le parole «euro 300.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 500.000,00»;

b) all'art. 1 («Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza»), comma 2, l'ultimo inciso è sostituito dal seguente: «per un importo complessivo di euro 40.014.388,42, di cui euro 11.463.132,76 a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, euro 11.300.000,00 sull'ordinanza n. 129/2022 ed euro 17.251.255,66 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

c) all'art. 1 («Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza»), comma 2-*bis*, dopo il punto 7) sono aggiunti i seguenti punti:

«8) Intervento in località Roccanolfi, frazione di Preci - sottoservizi e pavimentazioni. Soggetto attuatore Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 1.477.664,44 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 147.766,44 (10%), a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

9) Intervento in località Corone, frazione di Preci - sottoservizi, pavimentazioni e muri di sostegno. - importo complessivo stimato euro 1.444.852,49 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 144.485,25 (10%), a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

10) Intervento in località Castelvecchio, frazione di Preci - sottoservizi - importo complessivo stimato euro 1.576.773,54 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 157.677,35 (10%), a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;»

d) all'art. 1 («Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza»), alla fine del comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente inciso: «per un importo complessivo degli interventi stimato di euro 20.199.290,47, e un importo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) pari a euro 2.019.929,05 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»;

e) all'art. 4 («Individuazione del soggetto attuatore»), comma 3-*bis* le parole «art. 2, comma 1-*bis*» sono sostituite dalle parole «art. 1, comma 2-*bis*»;

f) all'art. 11 («Disposizioni finanziarie»), il comma 1 è sostituito come segue:

«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 60.213.678,89, comprensivo dell'importo di euro 20.199.290,47 per gli interventi di particolare criticità ed urgenza *ex* art. 1, comma 2-*bis*. Gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a euro 11.463.132,76, all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 129 del 2022 per un importo pari a euro 11.300.000,00 e per un importo pari ad euro 37.450.546,13 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Nell'importo complessivo di cui al presente comma, gli oneri derivanti dal finanziamento delle progettazioni degli interventi di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, ammontano ad euro 2.019.929,04, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.».

Art. 2.

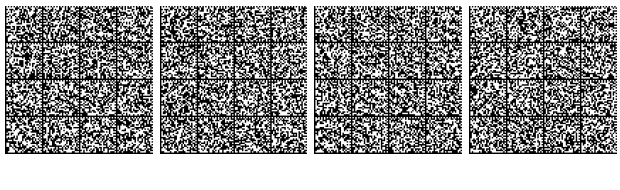
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 649.929,05, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 22 settembre 2026 presenta una disponibilità pari a euro 1.309.373.015,20.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).



2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 12 ottobre 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2699

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/.

26A05959

ORDINANZA 12 ottobre 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia». (Ordinanza speciale n. 185).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di Linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprietà mista;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario straordinario del Governo prot. CGRTS- 0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l'ordinanza n. 276 del 4 maggio 2026, recante «Approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata»;

Vista l'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia», e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, nell'ambito della ricostruzione del nucleo storico del Cassero, l'ordinanza speciale n. 18 del 2021 ha previsto un intervento unitario di riconfigurazione della *forma urbis*, fondato sulla ricostruzione coordinata degli edifici pubblici e privati e sulla realizzazione di una piastra gradonata sismicamente isolata alla base («*Ground Isolation*»), sulla quale insistono gli aggregati edilizi;

Richiamata la nota dell'Archidiocesi di Spoleto-Norcia prot. CGRTS-0006316-A-21/02/2025, con la quale è stato richiesto di finanziare gli interventi di ricostruzione dei luoghi di culto di Castelluccio di Norcia;

Preso atto della nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria prot. CGRTS-0037169-A del 15 settembre 2026 e prot. CGRTS-0038843-A del 21 settembre 2026, che aggiornano e sostituiscono integralmente le precedenti note prot. 0046154 del 22 dicembre 2025 e prot. 0024218 dell'8 settembre 2026, con cui è stato richiesto il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE) con riguardo agli interventi di ricostruzione di due edifici di culto (Chiesa di Santa Maria Assunta e l'Oratorio del Santissimo Sacramento), ubicati all'interno del Cassero e censiti beni di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016, nonché degli aggregati edilizi all'interno del centro storico (Cassero);

Rilevato, in particolare, che mediante le citate note, l'Ufficio speciale ricostruzione Umbria ha evidenziato quanto segue:

il sisma 2016 ha distrutto la quasi totalità della Chiesa di Santa Maria Assunta (salvando solo porzioni di pareti perimetrali e la zona absidale), l'intero campanile del XIX secolo, il sagrato e l'arco della porta urbica, nonché la totalità dell'Oratorio del Santissimo Sacramento;

la relativa ricostruzione mira a recuperare gli spazi di vita, socialità e memoria collettiva restituendo il rapporto originario tra pieni e vuoti e riutilizzando, per quanto possibile, i materiali antichi;

insieme al sagrato e alla porta urbica, l'intervento intende risignificare la centralità più rappresentativa del borgo;

la ricostruzione dei due edifici verrà effettuata al di sopra della piastra fondale sismicamente isolata, in modo da garantire un grado di sicurezza sismica notevolmente superiore alle costruzioni tradizionali, pur nel rispetto dei principi di conservazione dei beni culturali;

la Chiesa di Santa Maria Assunta e l'Oratorio del Santissimo Sacramento risultano strutturalmente connessi agli aggregati edilizi privati posti al di sopra della piastra sismicamente isolata e che, in ragione dei vincoli dimensionali connessi alla fedele ricostruzione del Cassero, la relativa progettazione deve essere sviluppata unitariamente a quella degli aggregati;

la progettazione della ricostruzione della Chiesa Santa Maria Assunta, dell'Oratorio del SS. Sacramento e degli aggregati edilizi all'interno del centro storico (Cassero) viene affidata all'interno di un unico contratto, il Contratto Applicativo n. 8, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la ricostruzione e del Borgo di Castelluccio di Norcia (PG), ai sensi dell'ordinanza speciale n. 18 del 2021, in quanto essi sono strutturalmente connessi tra di loro e collocati tutti sopra la piastra isolata sismicamente;

i successivi lavori sugli aggregati e sull'Oratorio saranno finanziati con il credito di imposta, come previsto 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, scorporando l'importo relativo alla progettazione oggetto della richiesta di finanziamento;

l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, con nota acquisita al prot. USR n. 0039792 del 3 novembre 2025, ha espresso il proprio consenso e delegato l'Ufficio speciale ricostruzione Umbria quale soggetto attuatore per gli interventi di ricostruzione dei predetti edifici di culto;

Rilevato che, dall'istruttoria dell'USR, emerge che il costo totale dei lavori relativi agli aggregati è stato stimato in euro 40.413.382,99 e che, per il nuovo affidamento del Contratto applicativo n. 8, l'importo dei lavori assunto a base del calcolo dei servizi di progettazione, comprensivo dell'Oratorio del Santissimo Sacramento, è pari a euro 18.590.156,18;

Rilevato che, secondo la stima aggiornata dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria, gli oneri di progettazione attualmente non finanziati ammontano ad euro 433.191,78 per gli aggregati edilizi e l'Oratorio ed a euro 100.509,20 per la Chiesa di Santa Maria Assunta, per un importo complessivo di euro 533.700,98 a valere sulla contabilità speciale *ex* art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato che l'Ufficio speciale ricostruzione Umbria ha richiesto l'ammissione a finanziamento dei predetti oneri di progettazione, riservando la quantificazione dell'importo dei lavori da finanziare al momento dell'approvazione dei relativi progetti, nel livello stabilito per ciascun appalto ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza speciale n. 18 del 2021;

Vista la relazione del Sub Commissario costituente allegato n. 1 alla presente ordinanza, che propone di accogliere la richiesta dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria;

Rilevato, altresì, che l'art. 16, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 18 del 2021, nel testo vigente, reca uno stanziamento complessivo pari a euro 6.670.605,00, di cui euro 3.086.480,00 per la sola progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, e che, per effetto del nuovo finanziamento di euro 533.700,98, i predetti importi sono rideterminati, rispettivamente, in euro 7.204.305,98 ed euro 3.620.180,98;

Ritenuto, anche in deroga all'art. 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di garantire l'avvio delle attività di progettazione unitaria degli interventi, di dover accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di autorizzare il finanziamento degli oneri di progettazione per complessivi euro 533.700,98, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, modificando, a tal fine l'art. 3 («Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza») e l'art. 16 («Disposizioni finanziarie») dell'ordinanza speciale n. 18 del 2021;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 22 settembre 2026 è pari a euro 1.309.373.015,20, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 430.996.997,42;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di assicurare la continuità e il coordinamento della progettazione degli interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia, con particolare riguardo agli aggregati edilizi e agli edifici di culto strutturalmente connessi alla piastra sismicamente isolata;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 settembre 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, con riguardo al borgo di Castelluccio di Norcia.

1. Nel Comune di Norcia, nel centro storico di Castelluccio, è individuato quale intervento di particolare criticità ed urgenza la progettazione avente ad oggetto gli aggregati edilizi, dell'Oratorio del Santissimo Sacramento e della Chiesa di Santa Maria Assunta, posti al di sopra della piastra gradonata sismicamente isolata alla base e strutturalmente connessi tra loro, finanziati con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. L'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia», è modificata nei seguenti termini:

a) all'art. 3 («Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza»):

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. È altresì individuato quale intervento di particolare criticità ed urgenza la progettazione unitaria degli aggregati edilizi, dell'Oratorio del Santissimo Sacramento e della Chiesa di Santa Maria Assunta, posti al di sopra della piastra fondale ad isolatori sismici e strutturalmente connessi tra loro. Per il predetto intervento è autorizzato uno stanziamento pari a euro 533.700,98, di cui euro 433.191,78 per la progettazione degli aggregati edilizi e dell'Oratorio del Santissimo Sacramento ed euro 100.509,20 per la progettazione della Chiesa di Santa Maria Assunta.»;

al comma 3, le parole «Gli interventi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*»;

al comma 4, le parole «Gli interventi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*»;

b) All'art. 16 («Disposizioni finanziarie»), comma 1:

le parole «euro 6.670.605,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 7.204.305,98»; e

le parole «euro 3.086.480,00 per la sola progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.620.180,98 per la sola progettazione degli interventi di cui all'art. 3, commi 2 e 2-*bis*».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 533.700,98, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 22 settembre 2026 presenta una disponibilità pari a euro 1.309.373.015,20.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 12 ottobre 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2700

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

26A05960

ORDINANZA 12 ottobre 2026.

Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza speciale n. 51 del 26 luglio 2023, avente per oggetto «Interventi in Comune di Montereale, capoluogo e frazioni». (Ordinanza speciale n. 186).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'ordinanza speciale n. 51 del 26 luglio 2023 *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, avente per oggetto «Interventi in Comune di Montereale, capoluogo e frazioni» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che individua e approva come urgente e di particolare

criticità un complesso unitario e coordinato di interventi che include «Fontanili: 9. Fonte Vecchia Montereale, Fontana S. Giovanni Paganica, Fontana Aringo, euro 477.012,55»;

Vista la relazione tecnica asseverata del Responsabile unico del progetto del Comune di Montereale acquisita agli atti della struttura commissariale in allegato alla comunicazione prot. n. CGRTS-0037361-A-16/09/2026 relativa allo stato di danno conseguente agli eventi sismici iniziati in data 24 agosto 2016 e finalizzata alla richiesta di finanziamento, nonché all'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di recupero del Fontanile – *ex* lavatoio comunale sito in via Piazzetta dei Fiori, di proprietà del Comune di Montereale;

Considerato che il quadro tecnico economico per la riqualificazione dell'*ex* lavatoio redatto e presentato nella proposta di Programma straordinario di ricostruzione del comune prevedeva un importo da finanziare pari a euro 152.917,90;

Vista la comunicazione del Comune di Montereale acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0014528-A-14/04/2025, e il relativo allegato con cui l'USR Abruzzo conferma l'opportunità di procedere all'intervento di recupero del fontanile – *ex* lavatoio comunale per l'importo di euro euro 152.917,90, stimato in base a criteri parametrici condivisi con il Comune di Montereale e la struttura commissariale;

Considerato che dalle predette comunicazioni emergono i seguenti caratteri di criticità e urgenza dell'intervento proposto:

la proposta in oggetto mira al recupero dell'*ex* lavatoio, attualmente dismesso e in stato di abbandono, e alla riqualificazione dello spazio nel suo insieme ed ha l'obiettivo di garantire le condizioni di fruibilità, modernità, sicurezza e piena funzionalità dello stesso;

gli eventi sismici del 2016 hanno colpito il territorio di Montereale con effetti consistenti, provocando danni diffusi al patrimonio edilizio pubblico e privato e alle opere infrastrutturali;

all'interno del programma di recupero del territorio, tale intervento è suscettibile di contribuire alla ripresa della vita sociale, economica e culturale del centro abitato attraverso non solo il ripristino e la riqualificazione urbana, ma anche mediante la restituzione alla collettività di un punto di aggregazione e rivitalizzazione in un'area attualmente degradata;

l'intervento è dunque particolarmente significativo per la collettività sotto il profilo funzionale, socio-economico e simbolico-identitario;

Ritenuto pertanto che ricorrano tutti i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto i suddetti interventi si qualificano come urgenti e di particolare criticità;

Considerato altresì che dalla relazione allegata all'ordinanza speciale n. 51 del 2023 risulta tra gli altri l'intervento di riparazione della Fonte Vecchia – Montereale per complessivi euro 77.600,13, cui l'amministrazione comunale intende procedere con le risorse disponibili in base all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto USRC n. 1 del 6 febbraio 2014, come comunicato con nota prot. n. CGRTS-0014528-A-14 aprile 2025;

Ritenuto pertanto di approvare l'intervento di recupero del Fontanile – *ex* lavatoio comunale sito in via Piazzetta dei Fiori, di proprietà del Comune di Montereale, come meglio dettagliato dall'allegato sub 1) alla presente ordinanza, per l'importo complessivo di euro 152.917,90, di cui euro 77.600,13 già oggetto di finanziamento nell'ambito dell'ordinanza speciale n. 51 del 2023 per il soprarichiamato intervento di riparazione della Fonte Vecchia – Montereale (euro 77.600,13) e ulteriori euro 75.317,77 come nuovo finanziamento a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato pertanto di inserire del Fontanile – *ex* lavatoio comunale tra gli interventi critici e urgenti di cui all'ordinanza speciale n. 51 del 2023 in sostituzione dell'intervento di riparazione Fonte Vecchia per l'importo di euro 77.600,13 e di integrare l'importo mancante a valere sulla presente ordinanza;

Considerato altresì, per l'effetto, di modificare l'art. 1, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 51 del 2023, integrando l'intervento «Fontanili» di cui al n. 9 sostituendolo nei seguenti termini «Fontanile – *ex* lavatoio comunale Montereale, Fontana S. Giovanni Paganica, Fontana Aringo, 552.330,32»;

Considerato infine, per l'effetto, di modificare l'art. 9 sostituendo al comma 1 l'importo di «euro 20.019.423,41» con l'importo di «euro 20.094.741,18»;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 22 settembre 2026 è pari a euro 1.309.373.015,20, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 430.996.997,42;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già semplificare e accelerare le procedure di ricostruzione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di dichiarare la provvisoria esecutività della presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 23 settembre 2026;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni dell'ordinanza speciale n. 51 del 26 luglio 2023

1. L'ordinanza speciale n. 51 del 26 luglio 2023, recante «Interventi in Comune di Montereale, capoluogo e frazioni» viene modificata nei seguenti termini:

a) all'art. 1, comma 1, n. 9, il periodo «Fontanili: 9. Fonte Vecchia Montereale, Fontana S. Giovanni Paganica, Fontana Aringo, euro 477.012,55» viene sostituito dal seguente «Fontanile – *ex* lavatoio comunale Montereale, Fontana S. Giovanni Paganica, Fontana Aringo, 552.330,32»;

b) all'art. 9, comma 1, l'importo di «euro 20.019.423,41» viene sostituito con l'importo di «euro 20.094.741,18».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 75.317,77, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 22 settembre 2026 presenta una disponibilità pari a euro 1.309.373.015,20.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 12 ottobre 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2701

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

26A05961

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 2 ottobre 2026.

Modifiche al decreto 28 gennaio 2026, recante la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, recante «Legge quadro sul pubblico impiego» e, in particolare, l'art. 27 concernente istituzione, attribuzioni e ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi e di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», e, in particolare, l'art. 1, comma 283;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2026, che istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 gennaio 2026, recante «Riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica»;

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione alle suindicate disposizioni, adeguando l'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica alla prevista istituzione del posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle conseguenti modifiche organizzative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo, è stata conferita la relativa delega di funzioni;

Ritenuto, quindi, necessario ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica tenuto anche conto delle ulteriori esigenze emerse;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 gennaio 2026, recante «Riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica»

1. All'art. 4 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 gennaio 2026 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, dopo le parole «sulle attività istituzionali del Dipartimento», è aggiunto il seguente periodo:

«; cura le attività inerenti all'esercizio delle funzioni attribuite al Dipartimento ed al Ministro con riferimento al Formez PA ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 e del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché all'esercizio delle funzioni di vigilanza sugli enti attribuite al Dipartimento ed al Ministro o a questi delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, riferite, secondo la disciplina propria di ciascun ente, alla nomina degli organi ed al controllo sui regolamenti e sugli atti di organizzazione interna, di pianificazione e di programmazione finanziaria»;

b. il comma 5, lettera *a)*, è sostituito dal seguente:

«*a)* "Servizio per la programmazione europea e le attività internazionali": cura la programmazione strategica degli interventi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e dal Fondo sviluppo e coesione (FSC); la selezione degli interventi a regia; la partecipazione alle attività di sorveglianza (riunioni del comitato di sorveglianza, tavoli tematici, gruppi tecnici di lavoro); i controlli di primo livello sugli interventi a titolarità del Dipartimento. Cura la partecipazione italiana alle attività dell'Unione europea, dell'OCSE e di altre organizzazioni internazionali inerenti la modernizzazione della pubblica amministrazione; il supporto agli uffici del Dipartimento che partecipano alle attività internazionali; la diffusione nella pubblica amministrazione italiana delle conoscenze relative alla modernizzazione del settore pubblico derivanti dalle attività internazionali; i rapporti con amministrazioni di altri Paesi; le attività inerenti la mobilità temporanea internazionale dei funzionari italiani.»;

c. dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera una unità di personale con qualifica dirigenziale di livello generale, con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

2. All'art. 5 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 gennaio 2026:

a) al comma 1, dopo le parole «compresi quelli di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ha in dotazione un posto di funzione dirigenziale di livello generale di cui all'art. 4, comma 5-*bis* del presente decreto»;

b) al comma 2, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*f)* Ufficio per la gestione amministrativa e per il monitoraggio degli interventi;».

3. All'art. 9 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 gennaio 2026, il periodo «assicura il monitoraggio dello stato di attuazione delle iniziative e delle attività finalizzate alla riforma della pubblica amministrazione in raccordo, laddove insediati, con i Comitati consultivi nominati dal Ministro, e cura la predisposizione di una relazione periodica sullo stato di avanzamento delle riforme, in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, l'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR e il sistema delle Comunità di pratica, istituite presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione.» è soppresso.

4. All'art. 11 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 gennaio 2026:

a. la rubrica «Ufficio per la gestione amministrativa» è sostituita dalla rubrica «Ufficio per la gestione amministrativa e per il monitoraggio degli interventi»;

b. il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

«1. L'Ufficio per la gestione amministrativa e per il monitoraggio degli interventi cura la gestione amministrativa, finanziaria e del personale del Dipartimento. Assicura la gestione del bilancio del Dipartimento e dei rispettivi adempimenti contabili; cura la predisposizione dei provvedimenti riguardanti il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'attività amministrativa riguardante gli esperti del Ministro; cura la gestione degli affari generali e delle risorse strumentali e del personale del Dipartimento. Assicura il presidio della gestione amministrativo-finanziaria degli interventi cofinanziati dai fondi della politica di coesione ovvero finanziati dai fondi nazionali affidati al Dipartimento; cura il monitoraggio trasversale dei suddetti interventi e del relativo avanzamento finanziario e/o fisico; presidia il

raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali collegati agli interventi attuati a valere sui fondi della politica di coesione; a supporto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica, rappresenta il punto di contatto con le autorità e i soggetti istituzionali coinvolti nella *governance* e nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi della politica di coesione. Assicura il necessario raccordo con i beneficiari esterni per l'attuazione efficace degli interventi a regia.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data del 15 ottobre 2026.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2026

Il Ministro: ZANGRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2892

26A06025

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 2026.

Riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026 - annualità 2026 - in favore delle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, colpite dagli eccezionali eventi meteorologici occorsi a partire dal giorno 18 gennaio 2026. (Ordinanza n. 1221).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

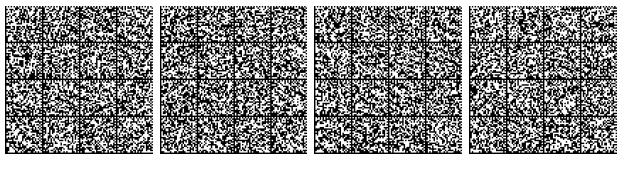
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026 e in particolare il comma 1 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, è stato integrato di euro 200.000.000,00 per l'annualità 2026 e di euro 200.000.000,00 per l'annualità 2027 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* per la realizzazione degli interventi prioritari di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo; il comma 2 che dispone che con una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, le risorse sono ripartite tra le Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, in base alle ricognizioni dei fabbisogni realizzate dai commissari delegati ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 e n. 1181 del 17 febbraio 2026, anche prevedendo modalità di cofinanziamento con risorse regionali o statali disponibili, da trasferire sulle contabilità speciali autorizzate dall'ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026 n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile»;

Visto, in particolare, l'art. 15, del sopra citato decreto-legge convertito n. 25/2026, e in particolare: il comma 1, che prevede la nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile quale Commissario straordinario per l'area di Niscemi; il comma 3-*bis* che prevede che, al fine di assicurare la gestione unitaria degli interventi volti al superamento del contesto emergenziale determinatosi nel territorio del Comune di Niscemi il citato Commissario straordinario subentra, limitatamente al suddetto territorio, nella gestione delle attività previste in conseguenza di quanto disposto dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per il medesimo contesto emergenziale e che le modalità del subentro sono disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile con cui si provvede, altresì, alla individuazione della quota delle risorse stanziate per l'emergenza con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, da destinare alle misure per il territorio del Comune di Niscemi, che confluiscono nella contabilità speciale appositamente aperta ai sensi del comma 5 del medesimo art. 15;



Considerato che è in fase di adozione l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile volta a regolare il subentro della gestione straordinaria per l'area del Comune di Niscemi interessato dai dissesti di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 con l'individuazione della quota delle risorse, pari a euro 14.644.675,04, da destinare al territorio del Comune di Niscemi ai sensi dell'art. 15, comma 3-*bis* del decreto-legge 25/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, che verrà trasferito al Commissario straordinario *ex* art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 25/2026, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 2026, n. 59, per la realizzazione delle misure di assistenza e di immediato sostegno della popolazione, degli interventi di ripristino dei servizi essenziali, nonché di quelli relativi all'edilizia scolastica ed alla viabilità, e alle ulteriori misure per fronteggiare la frana del Comune di Niscemi secondo quanto disposto con il comma 1 dell'art. 4 della ordinanza n. 1181/2026, da attuarsi nel territorio del Comune di Niscemi;

Viste le note con le quali sono state inviate dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile le ricognizioni dei fabbisogni ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 e n. 1181 del 17 febbraio 2026, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e per la realizzazione di interventi prioritari di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018 ed in particolare: Regione Calabria protocollo n. 328941 e n. 338417 del 22 e del 24 aprile 2026 per un importo complessivo di euro 585.576.207,88; Regione autonoma della Sardegna prot. n. 128 del 3 aprile 2026 per un importo complessivo di euro 352.413.025,47; Regione Siciliana prot. n. 23722 del 2 aprile 2026, n. 24021 del 30 aprile 2026 e n. 24289 del 17 giugno 2026 per un importo complessivo di euro 1.726.632.984,92;

Considerato che i fabbisogni trasmessi dalle regioni ammontano, complessivamente, a euro 2.664.622.218,27;

Tenuto conto dell'istruttoria svolta dal Dipartimento della protezione civile sui fabbisogni rappresentati dalle regioni con le note citate, i cui esiti sono stati comunicati alle medesime regioni nel corso della riunione del 18 giugno 2026, svoltasi in modalità videoconferenza;

Considerato che all'assegnazione delle risorse finanziarie si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026;

Considerato che a valere sulla somma disponibile di euro 200.000.000,00, di cui alla citata delibera del 18 febbraio 2026, relativa alla annualità 2026, l'importo di euro 14.644.675,04, verrà trasferito dal Dipartimento della protezione civile al commissario straordinario *ex* art. 15, comma 1 del decreto-legge n. 25/2026, convertito, con modificazioni nella legge 27 aprile 2026, n. 59, al fine del rapido avvio degli interventi di competenza nel territorio del Comune di Niscemi e che pertanto il medesimo importo va stralciato dal riparto in premessa;

Considerato che non trovano copertura integrale i fabbisogni comunicati dalle regioni per gli eventi di cui alle citate ordinanze n. 1180/2026 e 1181/2026 e che si ritiene di provvedere in misura proporzionale al fabbisogno la cui valutazione preliminare è risultata positiva;

Ravvisata, quindi, la necessità di ripartire le risorse dell'annualità 2026, di cui all'art. 1, comma 1, della delibera del 18 febbraio 2026, pari ad euro 185.355.324,96, al netto delle risorse da trasferire al citato Commissario straordinario ai sensi dell'art. 15, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 25 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 2026.

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Riparto in favore delle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni trasmesse dai commissari delegati ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 e n. 1181 del 17 febbraio 2026, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e per la realizzazione di interventi prioritari di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018 ed in considerazione di quanto esposto in premessa, è approvato il riparto di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente provvedimento, per complessivi euro 185.355.324,96 per l'anno 2026.

2. I commissari delegati predispongono, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180/2026.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede sulle risorse stanziate dalla citata delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026, a valere sul fondo delle emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

4. Con successiva ordinanza si provvederà al riparto delle risorse per l'annualità 2027 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026.

Art. 2.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Sulla base del riparto di cui all'art. 1, comma 1, le risorse finanziarie sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai commissari delegati delle rispettive regioni secondo il seguente criterio:

a) erogazione nella misura del 50 per cento a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza;

b) erogazione del restante 50 per cento all'attestazione resa dai commissari delegati delle rispettive regioni della spesa di almeno l'80 per cento delle risorse di cui alla precedente lettera *a)*.

Art. 3.

Invarianza della spesa, relazione al Dipartimento e obbligo di rendicontazione

1. I commissari delegati di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180/2026 delle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana provvedono a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, nonché a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

ALLEGATO *1*

Regione	Percentuale di riparto	Importo
Calabria	26,5 %	euro 49.119.161,12
Sardegna	9,3 %	euro 17.238.045,22
Siciliana	64,2 %	euro 118.998.118,62
Totale	100,0%	euro 185.335.324,96

26A06019

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fulvestrant, «Fulvestrant Orion».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 341/2026 del 4 novembre 2026

Codice pratica: MCA/2023/312.

Procedura europea: PT/H/2922/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FULVESTRANT ORION, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation, con sede e domicilio fiscale in Orionintie 1 - FI-02200 Espoo, Finlandia.

Confezioni:

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro - A.I.C. n. 053012011 (in base 10) 1LKTKC (in base 32);

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro - A.I.C. n. 053012023 (in base 10) 1LKTKR (in base 32);

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite in vetro - A.I.C. n. 053012035 (in base 10) 1LKTL3 (in base 32);

«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro - A.I.C. n. 053012047 (in base 10) 1LKTLH (in base 32).

Principio attivo: fulvestrant.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Orion Corporation Orion Pharma, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finlandia:

Orion Corporation Orion Pharma, Joensuunkatu 7, FI-24100 Salo, Finlandia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottato il seguente regime di fornitura: RNRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 27 aprile 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05964

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Esomeprazolo Doc Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 629/2026 del 6 novembre 2026

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5 a)2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale ESOMEPRAZOLO DOC GENERICS nelle confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 044678074 (base 10) 1BMGXU (base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 044678086 (base 10) 1BMGY6 (base 32).

Principio attivo: esomeprazolo.

Codice pratica: C1B/2020/473.

Codice di procedura europea: IT/H/575/01-02/IB/013.

Titolare A.I.C.: DOC generici Srl (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121, Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05965

Proroga dell'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano, a base di magaldrato, «Riopan»

Estratto determina AAM/PPA n. 630/2026 del 6 novembre 2026

È autorizzata, alla società Doc Generici Srl, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano, codice fiscale 11845960159, attualmente titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RIOPAN, la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornati, riportanti il precedente titolare Takeda Italia S.p.a. dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina AAM/PPA n. 550/2026 del 1° ottobre 2026 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 12 ottobre 2026:

Medicinale	AIC Confezione	Lotti
RIOPAN "80 MG/ML SOSPENSIONE ORALE" 40 BUSTINE 10 ML	027103035	**583224** **583429** **583430** **583431** **583432** **583433** **583434** **583435** **583436** **583519** **583592** **583593** **583594** **583595** **583596** **583598** **583636** **583733** **583734** **583735** **583737** **583738** **583743** **583744** **583745** **583746** **583747** **583880** **583881** **583882** **583883** **583884** **583935** **583936** **583937** **583938** **583939** **583940** **583941** **583942** **583943** **583944**

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05966

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pcolina»

Estratto determina AAM/PPA n. 631/2026 del 6 novembre 2026

È autorizzato il *grouping* di variazione tipo II costituito da una variazione tipo IB_{UN} B.II.b.3.z) ed una variazione tipo II B.II.e.5.c) con la conseguente immissione in commercio del medicinale PCOLINA nella confezione di seguito indicata:

confezione «1 GBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose da 0,5 a 20 ml» - A.I.C. n. 043096039 (base 10) 1935Z7 (base 32),

in sostituzione della confezione:

043096027 «1 GBq/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose da 0,5 a 15 ml», di cui si autorizza la contestuale eliminazione.

Modifica dei paragrafi 2, 6.3, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del paragrafo 6 del foglio illustrativo, delle sezioni 4 e 12 del confezionamento secondario (etichetta esterna) e sezione 5 del confezionamento primario (etichetta interna); modifiche editoriali ai paragrafi 4.2, 5.2, 7 e 11 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Principio attivo: fluorometil-(18F)-dimetil-2-idrossietil-ammonio cloruro [fluorocolina (18F) cloruro].

Codice pratica: VC2/2024/598.

Codice di procedura europea: FR/H/0471/II/013/G.

Titolare A.I.C.: Curium Austria GmbH, con sede legale in Grazer Strasse 18, A-8071, Hausmanstaetten, Austria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione autorizzata all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione autorizzata all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, relativi alla confezione A.I.C. n. 043096027, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05967

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chinina Cloridrato S.A.L.F.».

Con la determina n. aRM - 198/2026 - 141 del 9 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CHININA CLORIDRATO S.A.L.F.;

confezione: 030659015;

descrizione: «500 mg/2 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05998

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tusselim Fluidificante Tosse».

Con la determina n. aRM - 199/2026 - 959 del 9 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Farmitalia Industria chimico farmaceutica S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TUSSELIM FLUIDIFICANTE TOSSE;

confezione: 037946011 - descrizione: «2,7 g granulato per soluzione orale» 30 bustine;

confezione: 037946023 - descrizione: «2,7 g/10 ml sciroppo» 6 contenitori monodose;

confezione: 037946035 - descrizione: «90 mg/ ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

confezione: 037946047 - descrizione: «2,7 g granulato per soluzione orale» 10 bustine in CARTA/AL/PE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05999

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ilmotask».

Con la determina n. aRM - 200/2026 - 959 del 9 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Farmitalia Industria chimico farmaceutica S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ILMOTASK.

Confezioni e descrizioni:

044363012 - «40 mg granulato in bustina» 12 bustine in Carta/Al/Pe;

044363024 - «40 mg granulato in bustina» 24 bustine in Carta/Al/Pe;

044363036 - «40 mg granulato in bustina» 30 bustine in Carta/Al/Pe;

044363048 - «40 mg granulato in bustina» 10 bustine in Carta/Al/Pe;

044363051 - «40 mg granulato in bustina» 20 bustine In Carta/Al/Pe.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A06000

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ornibel»

Estratto determina IP n. 659 del 23 ottobre2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ORNIBEL 0,120 mg/0,015 mg/24 timer, Vaginalinnlegg 3 U.P. dalla Norvegia con numero di autorizzazione MT nr 16-11118 / Vnr 071572, intestato alla società Exeltis Healthcare S.L. AV. Miralcampo 7-Polígono Ind. Miralcampo 19200 Azuqueca De Henares, Guadalajara Spagna e prodotto da Laboratorios León Farma, S.A. Calle La Vallina S/N, Polígono Industrial Navatejera 24193 - Villaquilambre, León Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: ORNIBEL «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina pet/al/Ldpe.

Codice A.I.C.: 052958042 (in base 10) 1LJ4UU (in base 32).

Forma farmaceutica: dispositivo vaginale.

Principio attivo: 8,25 mg di etonogestrel e 2,60 mg di etinilestradiolo.

Eccipienti: copolimero di etilene vinilacetato, 28% vinilacetato, e poliuretano (un tipo di plastica che non si scioglie nel corpo).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ORNIBEL «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina pet/al/Ldpe.

Codice A.I.C.: 052958042.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ORNIBEL «0,12 mg/ 0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina pet/al/Ldpe.

Codice A.I.C.: 052958042.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06001

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, trenta provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1590/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ZIIHERA;

2) DET PRES 1591/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale YESAFILI;

3) DET PRES 1592/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale XSYSTO;

4) DET PRES 1593/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VITAMINA D3 S.A.L.F.;

5) DET PRES 1594/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VINCRISTINA TEVA ITALIA;

6) DET PRES 1595/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», del medicinale TICAGRELOR VIVANTA;

7) DET PRES 1596/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TERAIR;

8) DET PRES 1597/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SONDELBAY;

9) DET PRES 1598/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SESARA;

10) DET PRES 1599/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RXULTI;

11) DET PRES 1600/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RESURMIDE;

12) DET PRES 1601/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PLAVIX;

13) DET PRES 1602/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale PEGASYS;

14) DET PRES 1603/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PANTOPRAZOLO ZENTIVA;

15) DET PRES 1605/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale ONIVYDE;

16) DET PRES 1606/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MACITENTAN VIATRIS;

17) DET PRES 1607/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MACITENTAN AUROBINDO;

18) DET PRES 1608/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LIMERIK;

19) DET PRES 1609/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LENVATINIB TEVA;

20) DET PRES 1610/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale GAMTEN;

21) DET PRES 1611/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FAMOTIDINA EG;

22) DET PRES 1612/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EZETIMIBE EG;

23) DET PRES 1613/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EZATEROS;

24) DET PRES 1614/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ESMOLOLO AUROBINDO;

25) DET PRES 1615/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DINTOINA;

26) DET PRES 1616/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale COXAFEN;

27) DET PRES 1617/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BLORMAT;

28) DET PRES 1618/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ATORVASTATINA ZENTIVA ITALIA;

29) DET PRES 1619/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Aggiornamento del piano terapeutico per la prescrizione di Dupilumab (Dupixent) nel trattamento della dermatite atopica grave nel bambino, adolescente e adulto»;

30) DET PRES 1620/2026 dell'11 novembre 2026 avente ad oggetto «Abolizione del piano terapeutico per la prescrizione di Dupilumab (Dupixent) nel trattamento della prurigo nodulare Grave».

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A06067

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 ottobre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1188
Yen	176,15
Corona ceca	24,369
Corona danese	7,4747
Lira Sterlina	0,8382
Fiorino ungherese	367,45
Zloty polacco	4,4038
Nuovo leu romeno	5,3473
Corona svedese	11,1385
Franco svizzero	0,9243
Corona islandese	136,4
Corona norvegese	10,4545
Rublo russo	-
Lira turca	55,6746
Dollaro australiano	1,5695
Real brasiliano	7,4603
Dollaro canadese	1,5695
Yuan cinese	7,4603
Dollaro di Hong Kong	8,7768
Rupia indonesiana	20320,32
Shekel israeliano	3,4458
Rupia indiana	106,4935
Won sudcoreano	1482,72
Peso messicano	20,8271
Ringgit malese	4,5731
Dollaro neozelandese	1,9695
Peso filippino	71,54
Dollaro di Singapore	1,4327
Baht tailandese	37,821
Rand sudafricano	18,6046

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A06039

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 ottobre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,115
Yen	175,97
Corona ceca	24,348
Corona danese	7,4742
Lira Sterlina	0,83658
Fiorino ungherese	367,48
Zloty polacco	4,402
Nuovo leu romeno	5,3488
Corona svedese	11,0795
Franco svizzero	0,9239
Corona islandese	136,4
Corona norvegese	10,3885
Rublo russo	-
Lira turca	55,513
Dollaro australiano	1,5856
Real brasiliano	5,9624

Dollaro canadese	1,5636
Yuan cinese	7,4343
Dollaro di Hong Kong	8,7466
Rupia indonesiana	20224,54
Shekel israeliano	3,4003
Rupia indiana	106,0635
Won sudcoreano	1480,44
Peso messicano	20,78
Ringgit malese	4,5592
Dollaro neozelandese	1,9552
Peso filippino	71,353
Dollaro di Singapore	1,4285
Baht tailandese	37,654
Rand sudafricano	18,5633

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A06040

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 ottobre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1133
Yen	175,86
Corona ceca	24,367
Corona danese	7,4741
Lira Sterlina	0,83785
Fiorino ungherese	366,88
Zloty polacco	4,4045
Nuovo leu romeno	5,3508
Corona svedese	11,056
Franco svizzero	0,9247
Corona islandese	135,8
Corona norvegese	10,3475
Rublo russo	-
Lira turca	55,4846
Dollaro australiano	1,583
Real brasiliano	5,9307
Dollaro canadese	1,5638
Yuan cinese	7,4217
Dollaro di Hong Kong	8,7339
Rupia indonesiana	20235,79
Shekel israeliano	3,4801
Rupia indiana	106,0095
Won sudcoreano	1492,35
Peso messicano	20,7416
Ringgit malese	4,5389
Dollaro neozelandese	1,9833
Peso filippino	71,24
Dollaro di Singapore	1,4274
Baht tailandese	37,602
Rand sudafricano	18,5339

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A06041

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 ottobre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,113
Yen	175,92
Corona ceca	24,336
Corona danese	7,4736
Lira Sterlina	0,83578
Fiorino ungherese	365,95
Zloty polacco	4,3938
Nuovo leu romeno	5,3441
Corona svedese	10,9995
Franco svizzero	0,9222
Corona islandese	135,8
Corona norvegese	10,3315
Rublo russo	-
Lira turca	55,4691
Dollaro australiano	1,5842
Real brasiliano	5,9563
Dollaro canadese	1,5577
Yuan cinese	7,4144
Dollaro di Hong Kong	8,733
Rupia indonesiana	20193,16
Shekel israeliano	3,468
Rupia indiana	106,0345
Won sudcoreano	1488,4
Peso messicano	20,8661
Ringgit malese	4,5182
Dollaro neozelandese	1,9817
Peso filippino	71,052
Dollaro di Singapore	1,4265
Baht tailandese	37,569
Rand sudafricano	18,5218

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A06042

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 ottobre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1172
Yen	175,68
Corona ceca	24,353
Corona danese	7,4735
Lira Sterlina	0,8338
Fiorino ungherese	366,33
Zloty polacco	4,4038
Nuovo leu romeno	5,3447
Corona svedese	10,978
Franco svizzero	0,9194
Corona islandese	136
Corona norvegese	10,312
Rublo russo	-
Lira turca	55,8015
Dollaro australiano	1,5904
Real brasiliano	6,0692
Dollaro canadese	1,5606
Yuan cinese	7,4326
Dollaro di Hong Kong	8,7652
Rupia indonesiana	20275,17
Shekel israeliano	3,495
Rupia indiana	106,084
Won sudcoreano	1491,76
Peso messicano	21,1237
Ringgit malese	4,5325
Dollaro neozelandese	1,9823
Peso filippino	71,143
Dollaro di Singapore	1,4282
Baht tailandese	37,683
Rand sudafricano	18,6455

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A06043

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Decreto integrativo posti disponibili per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, classe LM-41, in lingua inglese per l'anno accademico 2026/2027.

Si comunica che in data 2 novembre 2026 è stato pubblicato, all'indirizzo internet https://www.mur.gov.it - sezione Home/Atti e normativa, il decreto ministeriale n. 1472 del 30 ottobre 2026, recante: «Decreto integrativo posti disponibili per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, classe LM-41, in lingua inglese per l'anno accademico 2026/2027».

Copia integrale del decreto prot. n. 1472/2026 è reperibile sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, al predetto link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1472-del-30-10-2026

26A06017

Decreto integrativo posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2026/2027.

Si comunica che in data 2 novembre 2026 è stato pubblicato, all'indirizzo internet https://www.mur.gov.it sezione Home\Atti e normativa, il decreto ministeriale n. 1473 del 30 ottobre 2026, recante: «Decreto integrativo posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2026/2027».

Copia integrale del decreto prot. n. 1473/2026 e dei relativi allegati sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, al *link*: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1473-del-30-10-2026

26A06018

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-269) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

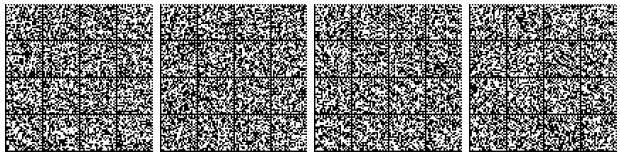
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

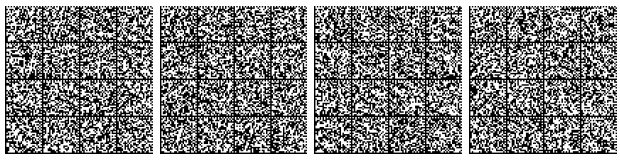
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

